



CAMERA PENALE DI MILANO

GIAN DOMENICO PISAPIA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

**LA COSTITUZIONE DIMENTICATA
IL PROCESSO TRADITO**

Contributi e riflessioni per il Congresso Straordinario di Cagliari

25 – 27 settembre 2015

INDICE

<i>Senza rete</i>	1
<i>Quale vita professionale senza Camera Penale?</i>	4
<i>La toga e l'avvocato, una vita insieme per la Giustizia</i>	7
<i>I difficili equilibri tra quantità e qualità</i>	12
<i>Le Camere Penali territoriali e la difficoltà di tenere “la barra a dritta”</i>	15
<i>Patrocinio dei non abbienti: ammortizzatore sociale o strumento di difesa?</i>	22
<i>Foglio di via alla violazione dei diritti umani: non voltiamo la faccia</i>	25
<i>Il confronto con la magistratura sul diritto di difesa con uno sguardo all'Europa</i>	28

Appendice

Raccolta dei principali documenti pubblicati dalla Camera Penale di Milano dal dicembre 2014 al settembre 2015

- 10 dicembre 2014: La giurisdizione è strumento irrinunciabile di tutela dei diritti dei cittadini ed alla magistratura ne è affidato l'esercizio indipendente e imparziale
- 13 dicembre 2014: Ancora sui rapporti tra giustizia e mass media ovvero dell'uso distorto del *docudrama* nella vicenda giudiziaria di Brega Massone
- 24 gennaio 2015: Luci ed ombre sull'anno che verrà
- 12 febbraio 2015: ...E noi parliamo di separazione delle carriere...
- 5 marzo 2015: Caro Renzi, questa è una barbarie
- 19 febbraio 2015: Il suicidio nel carcere di Opera e quell'inaccettabile euforia
- 1 aprile 2015: E anche questa è fatta
- 9 aprile 2015: Un momento di silenzio e profonda riflessione
- 18 aprile 2015: L'irrinunciabile esercizio del diritto di difesa
- 24 aprile 2015: Diritto all'astensione degli avvocati: le Sezioni Unite hanno solo scherzato...
- 19 agosto 2015: Il tallone di Achille

Appendice bis

- Raccolta degli articoli pubblicati su *Il Garantista*

SENZA RETE

L'equilibrio è precario, molto precario.

Sembra sentirlo l'omino della locandina del Congresso mentre sibila tra i denti questa sorta di litania, quasi a darsi coraggio.

L'equilibrio di un'associazione, come di qualsiasi consesso sociale, dipende dalle regole che scandiscono la sua vita, e quando quelle regole non superano la prova dei fatti diventa fatale perdere l'equilibrio.

Nonostante l'asta.

Questo Congresso avrebbe dovuto costituire l'occasione per discutere delle nostre regole, della nostra democrazia, così almeno postulava la mozione approvata un anno addietro a Venezia.

Quella mozione, del resto, non era nata per caso, ma rappresentava la responsabile presa d'atto della necessità di affrontare con urgenza alcuni temi nevralgici: l'omologazione degli statuti delle Camere penali territoriali a quello dell'Unione (postulata sin dal 1995 ma non ancora attuata) e l'individuazione di regole certe per misurare la consistenza e la rappresentanza delle singole Camere penali.

Una necessità la cui impellenza era dettata dalla chiara emersione di un vero e proprio malcostume rappresentato dal fenomeno degli elenchi a fisarmonica, che alcune Camere penali territoriali non hanno esitato ad indossare pur di irrobustire il loro peso nell'ambito delle competizione elettorale alla ricerca di una ricompensa purtroppo puntualmente arrivata.

Così, abbiamo potuto ammirare le performances di veri e propri equilibristi (questa volta nel significato di chi sa destreggiarsi spregiudicatamente nelle contingenze della vita), che, nell'arco di un solo anno, in occasione di un Congresso elettorale, sono riusciti a triplicare il numero degli iscritti a volte anche tentando di infarcire quegli elenchi con improbabili sezioni della stessa Camera penale nate un po' per caso sotto un cavolo.

Il tutto con buona pace delle casse dell'Unione, vero e proprio soggetto passivo di un'attività di raggiro, ma anche di quelle numerose Camere penali

territoriali virtuose che a tali giochi di prestigio non hanno mai prestato il fianco.

Ed è il caso di ricordare i numeri della Camera penale di Milano:

2009 533 iscritti

2010 528 iscritti

2011 575 iscritti

2012 530 iscritti

2013 502 iscritti

2014 524 iscritti

2015 551 iscritti.

Numeri che si commentano da soli e contro i quali si frantumano gli esercizi retorici dei tanti sepolcri imbiancati impegnati a giustificare il fenomeno a volte anche sull'altare dell'autonomia delle singole Camere penali.

A fronte di una simile situazione la commissione istituita dalla Giunta ha prodotto un elaborato ed alcune proposte che non si segnalano per il loro coraggio, optando per una cura che, in modo assai benevolo, potremo definire omeopatica.

Il Consiglio delle Camere penali di contro non ha prodotto alcunché, limitandosi a recepire il contenuto della proposta di quella commissione.

I lavori del Congresso, con un intento che potremo definire normalizzatore, sono stati programmati in modo da comprimere il dibattito su tale delicata materia, finendo lo stesso Congresso a fungere da contenitore di una serie di convegni a tema.

Il tutto, però, non dimentichiamolo in una splendida cornice congressuale già efficacemente sperimentata per convention di multinazionali produttrici di elettrodomestici o di valvole cardiache....

A fronte di una tale situazione che vede l'omino della locandina sempre più in bilico e pericolosamente senza rete, la Camera penale di Milano intende portare il proprio contributo con una serie di interventi ispirati tutti all'idea

della funzione politica, sociale e culturale che le Camere penali, secondo il nostro statuto e la nostra migliore tradizione, dovrebbero svolgere.

Quella funzione che ha consentito alle Camere penali di diventare un soggetto politico capace di rappresentare e di tutelare i diritti e le garanzie dei cittadini, evitando di costituire una sorte di ascensore sociale per pochi eletti.

Così affronteremo temi come quello del ruolo e della funzione appunto delle Camere penali e di chi vi si associa, della tutela dei diritti umani oggi così tragicamente di attualità, della deriva cui tende pericolosamente la giurisprudenza europea, sempre con spirito costruttivo e convinti della bontà e della forza dei nostri scopi statutari.

QUALE VITA PROFESSIONALE SENZA CAMERA PENALE?

Nella vita di ognuno di noi ci sono passaggi obbligati che aiutano a crescere: il nido, la materna, la scuola, l'università, il lavoro. Sempre in ambito formativo vi sono poi opportunità che accelerano il processo di maturazione e sono fonte di arricchimento per chi decide o ha la possibilità di sfruttarle: l'Erasmus, i Master, le esperienze all'estero. Infine, vi sono attività che possono accompagnare, arricchendola, la vita, non solo professionale, di ciascuno di noi: il volontariato, lo sport, la politica. Tra queste ultime, per noi avvocati, vi è un'altra possibilità di crescita: la Camera penale.

E' esperienza comune il fatto che chi, potendoselo permettere o non essendovi costretto, decide di "uscire" di casa e di provare in prima persona quali sono le libertà e i vincoli, le soddisfazioni e le fatiche, i benefici e i costi del vivere da solo, quasi nella totalità dei casi riguarda con stupore a se stesso nella vita, certamente comoda, ma non autonoma, che faceva quando viveva "in famiglia". In quel momento quella vita sembra così lontana che è impossibile immaginare di tornare indietro. Anzi, ci si rammarica di quanto tempo è stato perso ritardando quella scelta.

Bene, questi sono gli stessi pensieri che può fare chi decide di entrare nel mondo della Camera Penale.

Va subito chiarito che la decisione di iscriversi alla Camera Penale, se di per sé è un passo in avanti, non è sufficiente per ottenere quel "cambio di vita" di cui si parla; deve, quindi, essere seguita dalle successive decisioni di partecipare alle diverse iniziative, cercando di prendervi parte in modo sempre più attivo, fino a mettere a disposizione dell'associazione la propria esperienza nella comune volontà di realizzare gli scopi associativi.

Così, invece di "limitarsi" ad affrontare il proprio lavoro confinandolo a ciò che avviene nel proprio studio, nel rapporto con il cliente o in udienza, se si partecipa attivamente alle iniziative della Camera penale è possibile toccare con mano un percorso parallelo della nostra professione, che non deve mancare nella formazione di un vero avvocato penalista.

Non solo perché si vive giorno dopo giorno il vero spirito della nostra funzione, ma perché si comprende come per poter ambire a raggiungere il livello di qualità atteso che renda effettiva la speranza che il cittadino riveste

nel proprio difensore quando deve affrontare un procedimento penale, non è più sufficiente il solo studio delle carte del processo o della norma che di volta in volta è oggetto della singola vicenda di cui ci si occupa.

Lo sguardo del penalista deve andare oltre, deve iniziare a occuparsi anche di quello che c'è "dietro". E solo vivendo la Camera penale è possibile vederlo.

Infatti, per fare un esempio concreto, partecipando alla vita della Camera penale si comprende come sia ormai necessario essere sempre aggiornato sui provvedimenti normativi, ma non dal momento della loro pubblicazione, bensì già dalla fase dei lavori parlamentari. Infatti, è dalla lettura di tali atti che si possono apprendere i fondamenti del singolo provvedimento, gli effettivi obiettivi che si pone. Poi è necessario seguirne l'evoluzione e le tempistiche dei diversi passaggi approvativi, perché non si può più solo "attendere" le nuove norme, ma si deve tentare di dare un contributo a migliorarne il contenuto o, nel caso non ci si riesca, a fronteggiarlo nel migliore dei modi anche grazie allo sforzo interpretativo che si può offrire ai magistrati. Tutti hanno presente gli eventi formativi fuori programma annuale organizzati dalla nostra Camera penale, come ad esempio quello di luglio di quest'anno sulla tenuità del fatto, che attraverso il confronto immediato e diretto con magistrati sia inquirenti che giudicanti, ha permesso di porre, discutere e valutare mediante confronto le prime e più significative questioni sulla concreta applicazione della norma appena introdotta.

La Camera penale è anche altro. L'anno scorso è stato possibile vivere l'esperienza unica e indimenticabile di partecipare assieme a detenuti, polizia penitenziaria, magistrati, politici e parte della società civile, alla proiezione all'interno della Casa circondariale di San Vittore del film "Cesare deve morire", dai contenuti intensi ed evocativi; e ancora, sempre in tema carcere, ha avuto un grande impatto e successo la mostra fotografica realizzata da un nostro associato per sostenere una serie di iniziative all'interno di San Vittore.

Gli interessi e le possibili iniziative hanno molteplici sviluppi. Prendendo spunto dalla positiva esperienza della vicina Camera penale di Monza, è stato possibile partecipare all'ideazione e realizzazione di un percorso informativo nelle scuole per parlare ai ragazzi delle medie e delle scuole superiori del diritto di difesa. Progetto che ora è stato addirittura "istituzionalizzato" mediante un accordo dell'Unione con il MIUR.

Inoltre, aderendo all'iniziativa dei Radicali nell'organizzare banchetti informativi ove era possibile sottoscrivere le domande di indizione di un referendum per l'introduzione, tra le altre, della norma sulla tortura, abbiamo avuto la possibilità di incontrare i cittadini e spiegare le ragioni di tale iniziativa e del perché è nostro compito, vale a dire fornire un contributo propulsivo a riforme che vanno nella direzione di rendere sempre più solidi e tutelati i diritti del cittadino indagato, imputato o condannato. Vale a dire ciò che costituisce il faro dell'attività della nostra associazione.

E proprio questo obiettivo deve ricordare il motivo per cui esistono le Camere penali; non dimenticando che le battaglie che le stesse hanno combattuto e continuano a combattere sono il proprio biglietto da visita verso la società, l'opinione pubblica, il legislatore e i magistrati.

Ma tutte queste iniziative devono essere condotte con equilibrio e con il solo obiettivo di radicare nel sentire comune e nei nostri interlocutori tecnici quelli che sono i principi e gli interessi che ci muovono. Mai corporativi e mai personali. Questo rappresenta il più insidioso peccato originale, perché è comprensibile che talvolta nella testa del singolo possa farsi largo il pensiero che attraverso l'associazione si possa ottenere un proprio ritorno pubblico: tale pensiero, però, deve essere allontanato, perché costituisce un devastante limite alle proprie valutazioni, decisioni e azioni, che in quel caso non sono più assunte nell'interesse generale, ma prevalentemente nel proprio. Tradendo così lo spirito della nostra associazione.

Al contrario, l'agire del singolo deve prescindere dall'individuo ed essere votato sempre e solo all'obiettivo comune. Solo così, la forza dei nostri ideali e delle argomentazioni tecniche ci permette di acquistare credibilità ed efficacia.

Pertanto, il sacrificio in termini di tempo, fatica e anche denaro, deve essere spontaneo e non deve pretendere un ritorno, se non quello di darsi la possibilità di fare quel qualcosa in più che ci fa essere degli avvocati migliori.

LA TOGA E L'AVVOCATO, UNA VITA INSIEME PER LA GIUSTIZIA

La toga è quella divisa giudiziaria che accomuna magistrati e avvocati, in tutto simile, nel lavoro quotidiano, fuori dalle cerimonie ufficiali e solenni.

La toga consente, a chi la indossa, di esprimersi con distacco morale e con libertà senza paura di rappresaglie.

La toga è la veste del giudice imparziale e neutrale.

La toga è l'abito che dà diritto all'avvocato di essere ascoltato dal giudice, di parlare chiaro, senza timori e sudditanza, che lo deve ascoltare, senza sbadigli e senza guardare l'orologio.

La toga è la divisa "simbolo" della giurisdizione, la medesima toga portata da Accusa e Difesa che testimonia la parità delle parti di fronte al Giudice terzo e imparziale, nonché l'appartenenza delle parti processuali e del Giudice alla medesima ed unitaria funzione giurisdizionale.

Ed il cittadino confida che "per questo" i suoi diritti vengano rispettati e tutelati da tutti coloro che la indossano.

Noi penalisti consideriamo portare la toga un onore e un privilegio, indicatore di enorme responsabilità, essendo la toga il simbolo esteriore dell'altissima funzione sociale, intellettuale e morale che l'Avvocatura è chiamata a svolgere.

La toga è la veste che caratterizza il ruolo essenziale ed irrinunciabile della difesa nel processo penale. Per questo noi penalisti siamo "morbosamente" legati alla nostra toga. Chi di noi non ricorda il giorno in cui l'ha indossata per la prima volta, combattuto tra l'orgoglio e la preoccupazione per la responsabilità verso chi ci affida la difesa della sua libertà.

Con l'entrata in vigore della riforma professionale forense, attuata con la L. 247/2012, è cambiata anche la procedura del giuramento degli avvocati, per poter esercitare la professione.

Oggi l'impegno solenne non è più pronunciato davanti al magistrato nell'aula d'udienza penale, ma innanzi al proprio Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in seduta pubblica, e così prevede (art. 8 L. 247/2012): "*Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad*

osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”.

Il suono che esce dalla lettura ad alta voce di questo impegno è qualcosa di più di una formalità per accedere alla professione di avvocato.

Si tratta dell'essenza del nostro agire quotidiano, guidato dalla piena consapevolezza della funzione sociale del difensore per i fini della giustizia e per la tutela dei cittadini.

L'avvocato penalista, infatti, è il punto di riferimento del cittadino che chiede la difesa dei propri diritti violati. E ciò è effettivamente possibile solo se l'avvocatura penale è forte, è pronta ad anteporre gli interessi dei propri assistiti ai bisogni della categoria. Una categoria che oggi, è vero, è fortemente in crisi, ma proprio per questo non deve guardare a sé stessa, ma recuperare identità - e quindi ruolo sociale - rafforzandosi nella specializzazione e nel recuperare anche nell'immagine che un po' a causa nostra, e un po' a causa di chi ci vuole “deboli”, si è appannata.

Il difensore che è capace di governare il processo è quello che rispetta il proprio giuramento, è quello che garantisce l'effettività del diritto di difesa al cittadino.

E' pericoloso per la nostra Associazione inseguire quelle voci che ci vogliono “paladini” e protettori di noi stessi, o di chi non ha sufficiente forza, o non è sufficientemente adeguato per esercitare il diritto di difesa, solo perché è un avvocato, un associato.

Dobbiamo allontanarci da quelle “sirene”, pronte a catturare e a divorare, nutrendosene, le illusioni del giovane avvocato, che spera, attraverso l'abbraccio associativo, di spuntare magari “battaglie” economiche, e buttarsi nel “filone” delle difese d'ufficio e del gratuito patrocinio, in modo dequalificato, mortificando la funzione del difensore e nel contempo ricevendo mortificazioni nella dignità della funzione stessa attraverso liquidazioni che mancano di rispetto al ruolo dell'avvocato.

A questo proposito il futuro della nostra Associazione è chiaramente scritto nei principi dello Statuto, cioè nello scopo di promuovere ogni iniziativa volta alla tutela della funzione del difensore nel procedimento penale, in ossequio all'art. 24 della Costituzione.

Importante è il ruolo delle Camere penali territoriali e dell'Unione delle Camere penali nell'ambito della formazione e della specializzazione in campo penale per rafforzare l'esercizio della professione con competenza ed efficacia. Assicurare la difesa a tutti, e quindi promuovere la cultura e il valore della difesa d'ufficio, perché non sia vista come un "ufficio di collocamento", o il "fast food" del processo, sia da parte del giudice, sia da parte dell'avvocato.

I corsi di Tecnica e Deontologia e la Scuola di Alta formazione per l'avvocato penalista, perciò, sono occasioni importanti contro tali fenomeni dilaganti, complice anche la crisi economica di questi anni, che di certo però non "scrimina" l'avvocato imperito e il giudice "approfittatore", che si rendono talvolta "complici" degli "abusi" degli strumenti processuali, e che comprimono il diritto di difesa del cittadino, specie se tra i più deboli.

Per questo le Camere penali territoriali devono essere sensibili e duttili nel rilevare le esigenze, o le difficoltà, soprattutto dei più giovani, ma senza dimenticare il suono del solenne impegno e allontanarsi dai suoi principi guida.

Le Camere penali hanno perciò il compito, attraverso pubblici dibattiti, confronti, ed eventi culturali di portare la discussione sui "grandi" temi della giustizia, primo fra tutti, quello di garantire la terzietà del giudice per la piena attuazione dell'art. 111 della Costituzione.

Il confronto apre le porte al dialogo, e il dialogo al rispetto delle funzioni e dei ruoli delle parti del processo, perché in gioco oltre alle garanzie ci sono anche temi che appartengono alla deontologia delle parti e alla lealtà processuale. Viene subito alla mente, tra i tanti spesso violati, il diritto alla riservatezza dei colloqui tra difensore e assistito, del quale il primo custode dovrebbe essere proprio il pubblico accusatore.

Occorre rafforzare la comunicazione con il cittadino, anche fuori dal processo, ed il successo che hanno avuto manifestazioni come quelle delle celle in piazza dimostrano che la strada è quella giusta. Anche se non è sufficiente. Il cittadino spesso accusa il silenzio degli avvocati. Dobbiamo fare un passo avanti nella capacità di sfruttare le nuove tecnologie, come voce importante dell'Avvocatura penale, e non lasciare che i singoli "rubino" la scena, confondendo il cittadino, o peggio, sminuendo la funzione del difensore.

Il rapporto con i giovani è importante, e la Camera penale di Milano, insieme all'Unione delle Camere penali, d'intesa con il Ministero dell'Università e della Ricerca, ha proposto alle scuole superiori di secondo grado un percorso sui temi della legalità, per fornire ai giovani studenti un'informazione corretta sul processo penale e sui principi costituzionali che lo presiedono, con la finalità di contrastare la dilagante deriva populista che rischia sempre di più di creare una visione distorta della funzione del processo penale e del ruolo dei suoi protagonisti.

La spettacolarizzazione della giustizia impone di recuperare dignità al ruolo dell'avvocato contro la divulgazione di notizie che nella maggior parte dei casi sono fuorvianti e alimentano una cultura che lede il diritto di difesa. Non possono essere diffusi dati che rappresentano l'avvocato penalista come il responsabile delle lentezze dei processi, dell'elevato numero di processi pendenti, e di quelli che si estinguono per il decorso della prescrizione, senza alcuna reazione da parte degli organismi istituzionali e associativi che rappresentano la voce politica dell'avvocatura penale.

Perciò occorre fare molta attenzione a non "rincorrere" le posizioni sindacali della magistratura, né a cadere nella - altrettanto trappola - tentazione delle reazioni dure e "violente" contro la magistratura. L'astensione dalle udienze, per intenderci, deve essere fatta al momento e nel modo giusto, perché sia strumento efficace per rivendicare la funzione del difensore nel processo penale e perché il cittadino comprenda che ciò vien fatto per la tutela dei suoi diritti e delle sue libertà. Qualunque sia l'accusa che gli viene mossa, anche fosse per il più odioso dei reati previsti dalla legge.

Il pericolo dietro l'angolo è l'autoreferenzialità, che si "scongiora" solo attraverso il confronto allargato a tutte le parti del processo - e quindi anche ai pubblici ministeri, ai giudici - sui temi della giustizia che costituiscono il fondamento per l'attuazione del giusto processo.

Nondimeno il ricambio dirigenziale nelle Camere penali territoriali è diventata condizione essenziale nella fisiologica evoluzione, in linea con i tempi, delle aspettative in ambito associativo. La programmazione in atto dell'omogeneizzazione degli statuti delle Camere penali territoriali, sulla base delle linee guida già da tempo dettate in tema, è quindi un percorso obbligato, che non potrà prescindere anche dall'adozione di principi uguali per tutti gli statuti per regolamentare in modo democratico le liste degli iscritti e quindi i requisiti dell'elettorato attivo e passivo.

“Non credete agli avvocati quando, nei momenti di sconforto, vi dicono che al mondo non c'è giustizia. In fondo al loro cuore essi sono convinti che è vero il contrario, che deve per forza esser vero il contrario: perché sanno, dalla loro quotidiana esperienza delle miserie umane, che tutti gli afflitti sperano nella giustizia, che tutti ne sono assetati: e che tutti vedono nella toga il vigile simbolo di questa speranza” (Piero Calamandrei, La Toga, in La Lettura – rivista mensile Corriere della Sera, marzo 1941).

I DIFFICILI EQUILIBRI TRA QUANTITÀ E QUALITÀ

Senza arrivare ad analizzare il peso percentuale del *trendingtopic* *#camerepenali* su *Twitter* (come altri hanno fatto, incitando contestualmente all'azione i 240 mila avvocati italiani, con il popolarissimo *#avvocatiuniti*), non ci si può porre di fronte al quesito sul senso dell'appartenenza alle camere penali nel futuro senza un occhio al numero degli iscritti e alla sua tendenza, anche a livello locale.

Meglio “pochi ma buoni”? Oppure occorre allargare la base, anche per far fronte al proliferare di associazioni e gruppi, talvolta legati al mondo accademico, che si pongono sotto alcuni aspetti in termini concorrenziali rispetto all'attività delle camere penali? Sappiamo che solo l'Unione rientra normativamente nel novero delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, ma sappiamo anche quante sigle più o meno sindacali si appropriano quotidianamente di spazi dedicati alla formazione, peraltro spesso assai lontana dagli standard qualitativi che le camere penali possono invece offrire.

E prima ancora: è possibile fare politica giudiziaria senza una base di consenso e quindi di rappresentatività sufficientemente ampia? Le rivendicazioni rispetto alla politica di una associazione che non rappresenti altro che un ristretto gruppo di avvocati selezionati e autoreferenziali (si intende rispetto alla possibilità di ingresso nel gruppo stesso), possono avere una significativa legittimazione rispetto alla interlocuzione con la politica e con la magistratura?

Accanto al tema delle iscrizioni “a fisarmonica”, che sarà oggetto delle proposte di uniformazione degli statuti delle camere penali territoriali in questo Congresso, vi sono altri temi che investono tutte le camere penali senza distinzione alcuna, riguardando anche quelle – come Milano - nelle quali il numero degli iscritti è costante se non addirittura in ascesa e ove vengono considerati regolarmente iscritti, e quindi comunicati nell'elenco inviato ad UCPI, soltanto i soci “paganti”.

Di recente, in occasione dell'entrata in vigore del tanto atteso regolamento sulla specializzazione e anche con riferimento al tema congressuale degli elenchi più o meno ampi, si è tornato a parlare di possibili filtri rispetto a liste di iscritti che ricomprendono, talvolta, colleghi che operano in tutti i settori e

che non partecipano in alcun modo all'attività delle camere territoriali. Si sono ipotizzate, come si era fatto in passato facendo parallelismi con le c.d. bar associations, selezioni all'ingresso: in buona sostanza, "non sei un penalista vero e quindi non puoi entrare nel club".

Si è letto in uno scambio di opinioni nel gruppo FB degli iscritti che ci si dovrebbe depurare dai civilisti e dai tuttologi, ch  "almeno in udienza ci si riconoscerebbe". E ora che – finalmente – la specializzazione   realt , vogliamo riservare solo agli specializzati la possibilit  di iscriversi al circolo esclusivo? Quale soggettivit  politica avrebbe una associazione di questo tipo?

Crediamo che il discrimine non possa che essere l'adesione ai principi di cui all'art. 2 dello statuto dell'UCPI. Principi ai quali possono convintamente ed efficacemente aderire anche l'avvocato "tuttologo" perch  operante in un piccolo foro o per contingente necessit , il giovane collega senza grandi maestri e senza sufficiente clientela nel settore penale, il civilista/amministrativista convinto sostenitore – nei rari processi penali affrontati – dei nostri valori; una logica di inclusione non pu  che migliorare la consapevolezza di tutti sulle modalit  di esercizio della funzione difensiva. L'esclusione, viceversa, porta all'isolamento, dentro ai tribunali e quindi – giocoforza – fuori.

E dunque, come allargare la base e semmai coinvolgere pi  intensamente gli appartenenti solo formali all'associazione?

Attraverso l'azione di ogni camera penale, nella quale deve essere lasciato spazio a tutti gli iscritti, in quelle attivit  che rafforzino il senso di appartenenza; non soltanto quindi in quelle che riguardino le questioni puramente tecniche/processuali/giudiziarie, ma anche in quelle connotate maggiormente dalla tutela dei diritti, pi  "ideali".

Attraverso la ricerca negli iscritti di una vera militanza, andando al di l  di quella che secondo molti   l'unica funzione visibile delle camere territoriali, ovvero quella relativa alla formazione; e questa percezione, diffusa per quanto spesso erronea, ha certo fatto affievolire la passione rispetto alle tematiche di politica giudiziaria.

E ancora, lasciando cadere in modo chiaro e definitivo l'idea di una associazione parasindacale che tutela i propri iscritti (e che quindi per i propri iscritti protesta), a favore di quella di un'associazione che fa politica

giudiziaria e che quindi per l'attuazione dei propri scopi di promozione dei valori del giusto processo e dei diritti delle persone ad esso sottoposte fa proposte. Proposte e non proteste.

E infine, certo, favorendo in ogni modo la partecipazione anche agli organismi statutari, attraverso il fisiologico ricambio che dovrebbe essere garantito in tutte le camere penali, anche, nei limiti del possibile, in quelle più piccole.

La Camera Penale di Milano ha più di 500 iscritti, ed è addirittura in crescita. Supera non di poche unità la locale Camera Civile. E ciò senza bisogno di spinte di marketing di alcun tipo (quali "promozioni" per pescare nel serbatoio degli aspiranti difensori d'ufficio, i quali, semmai, chiedono spesso dopo il corso di iscriversi, mostrando di apprezzare e comprendere i valori della camera penale proprio attraverso la partecipazione ad esso). La Camera Penale di Milano già prevede la rieleggibilità dei consiglieri per un massimo di due mandati consecutivi. Ci sono diverse iniziative, dal progetto Ditelo alla Camera penale al progetto scuole, che coinvolgono i giovani iscritti. Tuttavia siamo consapevoli che occorre fare ancora di più; non soltanto per far sì che quel numero si mantenga o aumenti ulteriormente, ma – soprattutto – perché a quel numero, che ne fa la prima camera penale d'Italia, corrisponda un numero ben più elevato dell'attuale di effettivi militanti, disponibili a sacrificare tempo ed energie per la battaglia comune. Perché l'asticella della qualità degli iscritti sia effettivamente spostata verso l'alto, a prescindere da titoli o "selezioni all'ingresso".

LE CAMERE PENALI TERRITORIALI E LA DIFFICOLTÀ DI TENERE

“LA BARRA A DRITTA”

L'alba della Costituzione vede l'affermarsi del principio così detto personalistico, il principio in base al quale al vertice dei valori dell'ordinamento giuridico si colloca necessariamente l'individuo sia nella sua dimensione singolare, sia in quella che si articola nell'affermazione collettiva e sociale.

Il desiderio di cancellare ogni retaggio del passato fa sì che l'individuo-cittadino non sia più considerato separato dalla comunità alla quale appartiene (e contrapposto all'onnipotenza dello Stato) ma debba inserirsi ed esprimersi nell'ambito di rapporti sociali riconosciuti dall'art.2 della Costituzione che funge da humus vitale per lo sviluppo stesso della propria personalità nel complesso delle sue potenzialità.

Da ciò, le formazioni sociali, come catalizzatori culturali, assumono un ruolo essenziale in questa estrinsecazione: è in tale dimensione che più che in ogni altra vengono tutelate e protette da qualsivoglia indebita interferenza le peculiari conquiste libertarie, allontanando tenacemente i rischi e i fantasmi di un passato di ripetute prevaricazioni sociali e di attività giudiziaria “impazzita”.

È un principio solidaristico, quello che si afferma nell'art.2, che impone un lessico evocativo di un nuovo orizzonte culturale, e che consente il maturare di un clima di fervente speranza nella promozione dell'intimo, profondo desiderio di socialità.

Le conseguenti (nuove) forme associative assumono, quindi, una veste ed un'importanza nella realtà tali da poterle definire di portata “dirompente”.

Nel mondo della Giustizia, realtà complessa, dove le figure che si muovono hanno ciascuna un ruolo precipuo, funzione e articolazioni “ambiziose” per ciò che loro compete, l'associazionismo diviene un fenomeno talmente naturale da sembrare “automatico”.

In questo slancio istintivo, nella tendenza all'integrazione sociale della persona, trova spazio la stessa avvocatura associata, foriera di istanze ed esigenze solo “indirettamente” proprie: per il ruolo sociale rivestito, l'avvocato nell'affermare sé stesso non afferma la propria individualità semplicemente,

ma crea necessariamente i presupposti per la tutela e le garanzie di una collettività più ampia e di cui si fa portavoce istituzionale.

In altre parole, l'avvocatura associata ha in sé le potenzialità di rendersi strumento diretto e indiretto dell'affermazione dei principi che vanno oltre quel che possono sembrare prerogative di una classe sociale o di una categoria professionale: in questo si riflette lo scopo dell'azione che un certo associazionismo vuole sostenere.

E se ciò è vero, la vocazione della avvocatura penalistica esprime in misura esponenziale tale principio e le camere penali c.d. territoriali ne sono l'epifania.

La conferma di ciò si ha nel confrontare gli articoli degli statuti di alcune delle principali Camere Penali italiane, in cui viene cristallizzato lo scopo dell'associazione territoriale.

L'art.3 dello Statuto della Camera Penale di Roma prevede che l'associazione sia volta a: *“a) tutelare e promuovere la funzione del difensore, la dignità, l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocatura penale conformemente alle norme costituzionali, comunitarie ed internazionali; b) rafforzare i vincoli di solidarietà e di colleganza fra gli avvocati penalisti promovendo la consapevolezza della funzione difensiva e favorendo la formazione e la specializzazione dell'avvocatura penale; c) promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volte alla riforma della giustizia penale conformemente ai principi del giusto processo ed a garanzia della libertà e dell'autonomia della giurisdizione; d) sorvegliare che l'interpretazione e l'applicazione della legge penale, in ogni fase ed in ogni stato della giurisdizione e nella fase della esecuzione della condanna, siano ispirate ai principi ed alle garanzie costituzionali ed alla tutela dei diritti fondamentali, dei diritti civili e della dignità personale dell'imputato e del condannato”*.

Analogamente nello Statuto della Camera Penale di Milano, secondo l'art.2, lo scopo dell'Associazione, che segue un simile ordine crescente (difensore - diritto di difesa – esercizio della giurisdizione - intervento sull'ordinamento giudiziario) si prefigge di: *“a) promuovere e coordinare ogni possibile iniziativa diretta alla tutela della funzione del difensore nel procedimento penale, in ossequio al diritto di difesa sancito dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione”* al fine di garantire che *“la difesa assuma una importanza essenziale nell'iter del procedimento e del processo come esercizio di*

funzione costituzionalmente garantita ai fini di un equilibrato esercizio della Giurisdizione” e allo stesso tempo “si assicuri la partecipazione dell’accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento e del processo (...)” attivandosi affinché “la difesa sia assicurata come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e del processo anche con riferimento alla libertà del difensore ed alla sua autonomia”; nonché facendo proprie le istanze dei non abbienti “siano essi accusati o vittime di reato, verificando la funzionalità del servizio fornito dallo Stato allo scopo di rilevare le eventuali carenze e di adottare ogni opportuna iniziativa per eliminarle”; prefiggendosi in questo ampio raggio d’azione “promuovere gli studi e le iniziative e sostenere le riforme volte a migliorare la Giustizia penale e l’Ordinamento giudiziario”.

In altre parole si (pre)occupa di politica “per la Giustizia”.

Ad immediato scampo di equivoci, nell’art.3 dello Statuto della Camera Penale di Napoli, si chiarisce da subito in che termini inquadrare la c.d. funzione politica dell’associazione: “La Camera è indipendente da qualsiasi partito politico” e persegue lo scopo di “vegliare affinché venga tutelato, in tutte le sue forme, l’esercizio del diritto di difesa e dei diritti relativi ai rapporti civili, etici, e sociali garantiti ad ogni cittadino dalla Costituzione Italiana e dalle convenzioni internazionali; promuovere e sviluppare lo studio delle materie giuridico-penali e delle discipline che vi hanno attinenza, favorendo il perfezionamento della preparazione professionale e delle tecniche dell’oratoria forense” nonché “vigilare attentamente sulla corretta applicazione della legge ed impedire il degenerare delle prassi”. Tutto ciò non dimenticando di “informare correttamente l’opinione pubblica dei problemi (...)”.

A seguito delle modifiche intervenute nel 2008, lo Statuto della Camera Penale Veneziana dedica uno spazio particolarmente ampio alla focalizzazione degli scopi enucleati all’art.4, richiamandosi in particolare alla necessità di: “I. di promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale proclamati dalla Costituzione; II. di operare affinché i diritti e le prerogative dell’avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali; III. di tutelare il prestigio e il rispetto della funzione del difensore e gli interessi professionali dell’avvocatura; IV. di promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volti a migliorare la

giustizia penale, a sostenere le riforme dell'ordinamento costituzionale e giudiziario aderenti alle esigenze della collettività e a garantire la libertà e l'autonomia della giurisdizione; V. di vigilare sulla corretta applicazione della legge; VI. di affermare che il diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione, deve trovare adeguata rappresentanza e tutela politica, quale strumento di garanzia delle potenzialità dell'individuo, e di vigilare affinché tale diritto venga sempre tutelato, anche nel rispetto dei principi del giusto processo sanciti dall'art. 111 della Costituzione (...).”

In questi quattro articoli presi ad esempio, appare evidente come la specificità aumenti via via che la formulazione degli stessi sia più recente in ordine di tempo.

Al di là dell'ordine scelto nell'enunciare quali fini siano da perseguire, l'attenzione della camera penale territoriale rifletterà le priorità e le peculiarità del territorio di insidenza e fungerà da cartina al tornasole delle patologie del sistema giustizia di quel territorio. Ma il comune denominatore sarà il fatto che l'avvocatura “territoriale” si identificherà come un mezzo di tutela e garanzia mai fine a se stessa, ma inserita in una prospettiva di più ampio respiro.

Ecco allora che si aprono le finestre e si focalizzano gli ambiti di intervento: l'impegno per una deontologia del difensore e per la tutela del prestigio, del rispetto, e della dignità dell'avvocatura che conseguentemente si traduce nella maggior autorevolezza dell'interlocutore di fronte alla magistratura, e, giocoforza, nella possibilità che vengano accolte e fatte proprie le richieste formulate per il miglior funzionamento della giurisdizione.

L'attenzione e la “guardia alta” nel vigilare per la corretta applicazione della legge, e dei principi costituzionali che la devono informare, ed una pronta reazione a fronte di violazioni disinvolute, opporrà un fermo ostacolo allo svilupparsi delle prassi degenerative e dei “riti territoriali alternativi”.

Sul fronte della promozione e dello studio della normativa, la diffusione dei propri elaborati e dei risultati fattivi dell'intervento contribuiranno alla consapevolezza del ruolo sociale dell'avvocato e all'accorciamento delle distanze con “l'utenza” e, come in un circolo virtuoso, al rafforzamento della legittimazione.

E se da un lato le Camere Penali possono essere strumento di perequazione sociale “battendosi” per l'efficacia di un sistema di patrocinio a spese dello

Stato che garantisca l'effettività dell'assistenza alle fasce economicamente deboli, dall'altro devono ben guardarsi dal fare e/o sembrare portavoce di mere esigenze di monetizzazione dell'attività del difensore *strictu sensu*, o peggio di rivendicazioni parasindacali che ne delegittimerebbero in ogni "sede politica" l'intervento.

A questo proposito, le voci che si levano da più parti ad invocare una riforma che dia maggior vigore alla tutela delle prerogative dei diritti dell'avvocatura e alla salvaguardia della propria dignità – qualunque sia la soluzione opzionata (ufficio pubblico di difesa, mero miglioramento dello status quo o altro ancora), devono ben guardarsi dal rischio di scivolare in derive sindacali atte a ridurre l'avvocatura a mera categoria economico professionale, scevra di quella innata riconosciuta funzionalità pubblica che la differenzia e la rende autorevole.

Nessuno nega che tale deriva sia una tentazione facile in un periodo di crisi economica, in un momento in cui l'identità non è più così chiara e definita, in cui la proliferazione degli avvocati si accompagna ad una scarsa preparazione del difensore; ma cadere in questa tentazione di mera rivendicazione dei diritti economici trasformando le Camere Penali in sindacati di categoria, comporterebbe una estrema difficoltà di risalire la china nel riaffermare la legittimazione e il ruolo stesso dell'avvocato, la centralità dell'aspetto nobile dell'avvocatura, compromettendone definitivamente il ruolo sociale e la credibilità.

Minor legittimazione significa minor forza di affermazione, minor voce nell'ambito della politica giudiziaria, e di riflesso per gli associati perdita di terreno guadagnato con fatica, spalle meno larghe nella realizzazione della giurisdizione come parti attive.

Analogamente, ciò si riflette nella capacità e nell'autorevolezza di imporsi come referente per la formazione dei propri associati e delle future risorse, ruolo che le camere penali legittimamente avocano a sé.

Il tutto senza perdere di vista gli scopi "più alti" che si sono prefisse, volgendo lo sguardo ad una prospettiva nazionale, offrendo il proprio contributo al miglioramento dell'ordinamento giudiziario e alla promozione delle riforme che si rivelano necessarie.

Ecco allora che l'Unione diviene il naturale, conseguente depositario di queste aspirazioni, in grado di rappresentare l'adeguata presenza sullo

scenario politico nazionale. Gli scopi fondanti sono sicuramente ambiziosi, ma l'azione dell'Unione è il sommo epilogo in cui si sostanzia l'attività svolta di giorno in giorno dalle camere territoriali e nel quale raggiunge compiutezza la loro (r)esistenza.

L'Unione, con i suoi vertici, deve dare voce a quelle che sono le espressioni, le colorazioni politiche del diritto di difesa nel suo impatto più profondamente di riforma sociale, non potendo esimersi dal raccogliere e promuovere le esigenze di riforme per il miglioramento giustizia e dell'ordinamento penitenziario.

Posto che gli scopi indicati nell'art.2 dello Statuto dell'Unione delle Camere Penali Italiane riprendono sinteticamente quanto già ribadito più o meno diffusamente dalle "federate", l'Unione deve necessariamente "creare il valore aggiunto" che ne giustifichi l'aspirazione alla rappresentanza delle singole "unità di misura" della giustizia sul territorio.

Questo esercizio talentuoso si ritrova allora, esaminando lo Statuto, nelle prerogative del Congresso delle Camere Penali (art.7) che *"definisce e approva le direttive politiche generali dell'Unione per il successivo biennio"* e in quelle del Consiglio delle Camere Penali, laddove (art.8) l'organo collegiale ha il potere di *"elaborare, definire e approvare, per iniziativa di ciascuno dei suoi componenti o su proposta del Presidente dell'Unione o della Giunta, direttive politiche generali in sviluppo, aggiornamento o integrazione di quelle approvate dal Congresso"* nonché di *"assumere iniziative per rafforzare i vincoli di solidarietà e di operatività e gli scambi di informazioni tra le Camere penali e per arricchire attraverso i contributi e le tradizioni di ciascuna il patrimonio culturale e politico dell'Unione"* oltre ad avere *"poteri consultivi nei confronti del Presidente dell'Unione e della Giunta"*.

A fronte di ciò il Presidente dell'Unione e la Giunta costituendo l'organo di governo dell'Unione (art.9) *"ne operano le scelte politiche nell'ambito dello Statuto, delle direttive dei programmi approvati dal Congresso e delle deliberazioni adottate dal Consiglio delle Camere Penali"*.

Nessun dubbio quindi che quest'ultimo organo rappresenti la funzione esecutiva, conclusiva di un iter che parte da lontano, e che si debba assumere la responsabilità di realizzare il progetto, maturato e condiviso territorialmente, nello spazio di maggior incidenza, vale a dire quello nazionale.

E' una prerogativa, per fattibilità, esclusiva dell'Unione, il cui buono o cattivo esercizio è in grado di vanificare in un sol momento il lavoro e l'apporto costante che le – attuali- 132 Camere Penali territoriali coltivano con tenacia.

Per utilizzare una immagine ormai obsoleta, e senza alcun retro-pensiero sciovinista, è un marito con 132 spose, tutte portatici di “dote”, che -come nelle più antiche tradizioni- ha il dovere di valorizzare e accrescere, e dal quale – per le più recenti conquiste di civiltà- le stesse possono divorziare.

PATROCINIO DEI NON ABBIENTI: AMMORTIZZATORE SOCIALE O STRUMENTO DI DIFESA?

Nel corso degli ultimi anni l'Ucpi, anche sulla scorta degli impulsi provenienti dalle singole camere penali, si è più volte occupata del tema relativo al patrocinio dei non abbienti giungendo alla creazione di un apposito Osservatorio.

Anche nei prossimi anni si ritiene che questo Istituto debba essere posto all'attenzione ed allo studio non solo dell'Ucpi attraverso l'osservatorio, ma anche dalle singole camere penali territoriali.

L'approccio a questo tema, tuttavia, dovrà comprendere anche la natura, funzione ed efficacia dell'istituto e non limitarsi ai soli aspetti relativi alle procedure ed ai protocolli delle liquidazioni o ai parametri reddituali che consentono l'ammissione allo stesso.

Questi temi sono sicuramente importanti ma rischiano di impoverire il dibattito.

Più proficuo sarebbe invece concentrarsi su altri aspetti della questione e rispondere, in particolare, ad un'unica ma decisiva domanda: quello Italiano attualmente in vigore, è il migliore dei sistemi possibili per garantire un'efficace difesa a chi non ha i mezzi economici adeguati?

La tutela dei non abbienti è, nel nostro sistema, un principio di rango costituzionale. L'art. 24 della nostra Carta fondamentale, non solo prevede che «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi» e che «la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento» (commi 1-2), ma, al comma terzo, stabilisce anche «sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione».

Al fine di dare attuazione all'art.24 comma 3 Cost., per il legislatore vi erano due diverse opzioni. La prima: istituire un ufficio pubblico composto da professionisti abilitati all'esercizio della professione forense ma retribuiti dallo Stato. La seconda: affidare la difesa dei non abbienti agli avvocati del libero foro, ponendo il costo dell'assistenza tecnica a carico dello Stato.

La scelta si è orientata verso la seconda opzione e la retribuzione del legale quale libero professionista è stata gradualmente introdotta dal legislatore dapprima tramite la previsione di normative settoriali sino ad arrivare al D.p.r. n.115 del 2002.

Il diritto di difesa è considerato quindi dal nostro ordinamento giuridico un diritto riconosciuto a tutti, indipendentemente dalla nazionalità dell'interessato o dal reddito conseguito ed è tutelato dall'istituto del patrocinio a spese dello Stato che consente alle persone prive di risorse finanziarie sufficienti per pagarsi un avvocato di usufruire ugualmente dell'assistenza legale.

Il modo attraverso il quale in Italia è regolamentato il Patrocinio dei non abbienti è uno di quelli che la dottrina anglosassone definisce "*coordinated assigned counsel programs*", ossia programmi di *legal aid* basati sull'intervento di liberi professionisti, ai quali sono richiesti determinati requisiti di professionalità e la cui attività viene monitorata attraverso una supervisione, nel nostro caso assicurata dal Consiglio dell'ordine.

Il sistema del patrocinio a spese dello Stato così come previsto e disciplinato nel nostro ordinamento può senz'altro dirsi tra i più completi e garantisti, sicuramente a livello europeo.

In primo luogo, quello italiano è infatti uno dei pochi ordinamenti ove la persona che beneficia del legal aid ha il diritto di scegliere il difensore. Altri Paesi ove è espressamente assicurato tale diritto sono Germania, Francia ed Olanda.

Nella maggior parte degli ordinamenti è l'autorità giudiziaria o il consiglio dell'Ordine a nominare il difensore, anche se spesso – come accade ad esempio in Spagna e Grecia – viene designato quello indicato dall'interessato.

Il diritto di scelta del difensore non è previsto da alcuna normativa sovranazionale: né dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo, né dalla Carta di Nizza, né dagli statuti e regolamenti delle Corti penali sovranazionali, quali il Tribunale penale internazionale e i Tribunali per il Ruanda e l'ex Jugoslavia.

Il nostro sistema è sicuramente fra i più completi e garantisti tuttavia la sua concreta applicazione è da tempo oggetto di serrate e fondate critiche.

La liquidazione tardiva e talune volte irrisoria degli onorari; la dilatazione strumentale (a fini parcellari) dei tempi processuali; la nomina di avvocati non penalisti sono tutti aspetti che vanno affrontati con una rivisitazione dell'attuale sistema oppure con una scelta di radicale cambiamento dell'istituto attualmente in vigore..

In quest'ottica, l'istituto del Pubblico Difensore, sulla scorta dell'esperienza americana, potrebbe essere una valida opzione.

Il sistema nordamericano, in particolare, contempla, limitatamente al campo penale, tre differenti tipologie per la difesa dell'indigente.

Gli *assigned counsel programs*, simili al nostro attuale sistema; i *contract attorney programs*, basati su contratti stipulati fra lo Stato o la Contea ed uno o più studi legali, con la previsione di un compenso fisso annuale per gestire tutti i casi che si potranno presentare (*fixed-price contracts*), oppure di un compenso fisso per singola causa seguita (*fixed-fee-per-case contracts*); ed infine i *public defender programs*, che si caratterizzano per la costituzione di uffici con avvocati stipendiati dallo Stato o da associazioni senza scopo di lucro e dediti esclusivamente al patrocinio degli indigenti.

Proprio il sistema dei *public defender programs* potrebbe essere oggetto di studio e di riflessione nel senso di individuare un sistema alternativo rispetto a quello attualmente in vigore in Italia.

L'obiezione di fondo che solitamente si muove a questa opzione consiste nel pericolo che l'indipendenza ed autonomia dell'avvocato sarebbero poste in pericolo.

Il che può essere vero come altrettanto vero è che l'attuale sistema pone l'avvocato in condizione di soggezione e quindi di potenziale condizionamento rispetto al Giudice il quale ha il potere di valutare economicamente, attraverso la liquidazione della parcella, il valore dell'attività defensionale svolta.

Per questo auspichiamo che il dibattito sul tema prosegua, senza pregiudizi, e con attenzione tanto ai principi astratti quanto alla concreta applicazione quotidiana dell'istituto.

FOGLIO DI VIA ALLA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI:

NON VOLTIAMO LA FACCIA.

Tra gli scopi dello Statuto rientra a chiare lettere quello di fare in modo che il diritto di difesa trovi adeguata rappresentanza e tutela politica quale strumento delle potenzialità dell'individuo.

La potenzialità di qualsiasi individuo passa attraverso il riconoscimento dei diritti umani. Poi si potrà ragionare anche del resto.

Ma in primo luogo devono essere garantiti i diritti umani che consentono l'affermazione dell'uomo all'interno del tessuto sociale, per la tutela dei quali occorre adoperarsi con tutti gli strumenti necessari.

Anche e soprattutto noi avvocati.

Garanti della legalità dentro e fuori dal processo; difensori non solo nel processo ma nella società di un modello di diritto attento ai bisogni e alle dinamiche sociali, sempre nel rigoroso rispetto di un modello costituzionale e convenzionale. Questo, ci eravamo detti, rappresentava la sintesi di una idea nuova destinata a rigenerare un nostro ruolo sociale imprescindibile.

Imprescindibile soprattutto quando ci sono in ballo diritti umani che sono diritti fondamentali e fondanti posti a garanzia della vita e della dignità dell'essere umano.

Quello che sta accadendo sul nostro territorio e nell'Europa con flussi migratori spinti da guerre, da persecuzioni e da genocidi ci impone di recuperare questo ruolo.

Non possiamo voltare la faccia e dare il foglio di via a sistematiche violazioni di diritti umani e di diritti costituzionali.

Dove sono i garanti della legalità fuori del processo?

Le migliaia di migranti che sbarcano sulle nostre coste, anche a seguito di operazioni di soccorso, vengono deportati in luoghi che dovrebbero essere di prima accoglienza o primo soccorso: trattasi dei CPA (centri di prima accoglienza), dei CAS (centri accoglienza e soccorso).

In caso di presentazione della domanda di protezione internazionale le persone, reduci da viaggi allucinanti, sono trasferite nei CARA (centri accoglienza asilo).

Quello che è cronaca è che i CPA e i CAS sono, nei fatti, luoghi di detenzione ove le persone vengono trattenute ai fini del respingimento in assenza di qualsivoglia tutela giurisdizionale. Respingimento che avviene, spesso, a distanza di tempo (respingimento differito) durante il quale le persone sono private della libertà e di qualsivoglia tutela legale in funzione del riconoscimento dei propri diritti. Poi seguono quelle che gli operatori presenti definiscono “deportazioni”.

E se quei posti sono luoghi di effettiva detenzione perchè non controllare le modalità di accoglienza? Perché non prevedere una procedura di controllo giurisdizionale come per i trattenimenti ai fini della espulsione?

Una domanda che necessiterebbe una riflessione associativa perchè non si può non ricordare la pesante pronuncia della Grande Chambre della CEDU (Edu Tararakhel / Svizzera) del 4.11.2014 con cui è stata sanzionata la Svizzera per aver rinvio verso Italia alcuni richiedenti asilo particolarmente vulnerabili in assenza di adeguate garanzie per violazione del divieto di trattamento inumani e degradanti.

L'Europa lo dice a chiare lettere che in quei posti l'Italia non presta adeguate garanzie in merito ad un adeguato trattamento dei figli minori ed in merito all'unità del nucleo familiare.

Lo scenario che si sta profilando in questo drammatico contesto è quello della futura creazione dei cosiddetti Hotspot (centri di registrazione) voluti dall'Unione europea che saranno nuovi ed ulteriori luoghi di trattenimento, ancora una volta affidati alle forze dell'Ordine, con inevitabili e conseguenziali preoccupazioni al rispetto dei diritti umani fondamentali.

Restano pure non monitorate le procedure per il riconoscimento del diritto di asilo politico ed inalterate la problematicità delle espulsioni giudiziarie, la cui non effettività determina un inevitabile incremento delle presenze nei CIE con numeri già impressionanti a causa della moltiplicazione delle espulsioni amministrative.

Con problemi di sovraffollamento dentro i CIE e dentro le carceri ove a causa della non applicazione dell'espulsione di cui all'art. 16 T.U.Imm. come

incrementata dalla legge 146/2013 non si sono avuto i benefici sperati in termini di “riduzione controllata della popolazione carceraria”.

Non voltiamo la faccia.

Quello che sta accadendo è drammatico ed occorre esserci più che mai a fronte delle sistematiche violazioni dei diritti di difesa, dei principi del contraddittorio, della libertà delle persone e della inesistenza di garanzie di trattamenti umani e rispettose della dignità delle persone.

I diritti umani costituiscono il presupposto per il riconoscimento dell'individuo nelle sue potenzialità. Chi fugge da guerre, genocidi e conflitti, ha ancora più necessità del riconoscimento di quei diritti calpestati da molto tempo.

E noi avvocati? Noi non possiamo abdicare ad un ruolo sociale anche al di fuori del processo in un momento storico così importante quale quello che stiamo attraversando. La toga non ce la possiamo sfilare usciti dall'aula.

L'Unione non può lasciare questa battaglia iniziata con la visita di tutti i CIE. L'associazionismo impegnato ha bisogno più che mai della presenza forte di degli avvocati delle Camere penali.

IL CONFRONTO CON LA MAGISTRATURA SUL DIRITTO DI DIFESA CON UNO SGUARDO ALL'EUROPA

L'interlocuzione con i magistrati è imprescindibile per un'associazione che si occupi di tutela dell'esercizio del diritto di difesa.

Soprattutto in un momento storico in cui talune spinte efficientistiche interne ai palazzi di giustizia rischiano di compromettere seriamente l'esercizio del diritto di difesa.

Non è affatto infrequente, infatti, che il richiamo ai principi di ragionevole durata dei processi e di economia processuale operato dai giudici sia finalizzato a contingentare l'attività della difesa, al fine di poter veder smaltito il carico di lavoro dei singoli magistrati, così capaci di far fronte all'impegno agli impegni che si sono prefissati.

A Milano, dopo aver proclamato un'astensione a luglio 2014 in ragione di un episodio - invero non isolato - di evidente fuga e compromissione del contraddittorio processuale, abbiamo a giugno trascorso un pomeriggio in cui magistrati ed avvocati hanno provato a confrontarsi per verificare se esista un disallineamento fra norme previste dal codice di procedura e prassi tenute nelle aule di giustizia durante la fase dibattimentale.

Il tema della interessante discussione non era, in fin dei conti, neanche troppo originale.

È infatti evidente che lo scostamento esiste.

Le problematiche sono le solite e, peraltro, molto spesso affrontate.

I criteri di ammissione e revoca delle prove al dibattimento, con specifico riguardo al disomogeneo criterio di valutazione della pertinenza e non superfluità fra prove introdotte dall'accusa o dalla difesa.

L'esame dei testimoni: le domande suggestive o nocive frequentemente consentite; l'anticipata irruzione del Tribunale durante l'escussione dei dichiaranti, con un giudice che spesso interroga i testimoni prima che si sia chiuso l'esame ed il controesame, talvolta magari ed anche formulando domande suggestive; i limiti troppo spesso posti alle domande della difesa, allorquando si tende a riaffrontare argomenti già trattati dall'altra parte;

l'utilizzo delle contestazioni come strumento per riesumare un ricordo non più esistente, anziché come istituto utile per verificare la credibilità del dichiarante.

I poteri ufficiosi del Giudice, che ad esempio ben raramente si sottrae dall'esaminare ex art. 507 cpp qualche ulteriore teste del pubblico ministero, laddove l'accusa abbia ommesso di indicare qualcheduno nella propria lista presentata ai sensi dell'art. 468 cpp.

Questi sono solo alcuni esempi e tanti altri potrebbero essere fatti per evidenziare come alcune norme del codice di rito paiano spesso disapplicate dai Giudici.

Questo è stato il perimetro del confronto avuto con i magistrati durante quel pomeriggio di giugno, e per la verità anche durante le varie occasioni di incontro/confronto/scontro avute con i magistrati fra il momento in cui è stata dichiarata l'astensione e i tempi recenti.

Ebbene, ciò che è emerso dal dibattito avuto con i magistrati quel pomeriggio è l'esistenza di due "punti di vista" drammaticamente distanti.

Il magistrato, per dirla in termini molto – e forse troppo - sintetici, vive il processo come strumento che necessariamente deve giungere e tendere all'accertamento della verità, anche passando attraverso il mancato rispetto di qualche regola prevista dal codice di rito.

L'avvocato invece vive la fase dibattimentale come quella in cui finalmente si arriva al confronto fra le tesi delle parti in contraddittorio e davanti ad un giudice terzo; e l'efficacia della verifica della tenuta della ipotesi accusatoria tramite il contraddittorio dibattimentale è assicurata solo – e proprio - dal rispetto di tutte quelle regole che governano la fase dibattimentale.

I magistrati, per dirla con altri termini, ritengono che un Giudice più "protagonista" rispetto ai limiti codicistici allo stesso imposti (ad esempio durante l'esame dei testimoni) sia capace di meglio addivenire al corretto accertamento della verità.

Gli avvocati pensano invece che il rispetto di tutte le regole, compreso quello delle norme che governano l'intervento del difensore nel processo, sia necessario e fondamentale per l'emanazione di una decisione giusta. L'autorevolezza delle decisioni giudiziarie è strettamente connessa alla

certezza che le stesse siano emesse anche sulla base di un attento vaglio delle tesi e delle istanze della difesa, esposte e formulate nel processo da un avvocato consapevole e sicuro della loro centralità nella costruzione della verità processuale, capace di esprimersi grazie agli spazi che gli sono offerti dalle regole sul contraddittorio processuale.

Ed allora, a fronte di questa enorme distanza esistente fra avvocatura e magistratura, spesso ci si chiede cosa possa essere fatto perché le cose vadano in maniera diversa.

Forse qualcosa può essere fatto.

Da un lato è necessario continuare a illustrare sempre e comunque al mondo della magistratura le ragioni che ci inducono a chiedere il rispetto di tutte quelle norme che assicurano che i giudici possano emettere la miglior decisione possibile (ovvero quella emessa secondo il rispetto delle regole che ci si è posti). Sarà pur iniziativa destinata a fallire, ma la presenza di tanti avvocati preparati, uniti e pronti nel richiedere l'applicazione di quelle regole a tutela del giusto processo non può che avere un senso.

È poi opportuno un continuo confronto con il mondo della magistratura capace di ricordar loro come noi non siamo gli azzecagarbugli, ma siamo quelli che chiedono il rispetto delle regole che il legislatore ci ha dato a tutela dell'esercizio del diritto di difesa.

E questo confronto – che deve essere costante, corretto, aperto, argomentato e diretto, ma anche duro e intransigente nel caso in cui dovessero emergere comportamenti incuranti del nostro ruolo e dei diritti dei cittadini – necessita di essere compreso nella sua essenza anche dai cittadini, per evitare che il ruolo sociale dell'avvocatura si perda dietro la negativa immagine che talvolta di essa viene data da taluno.

E poi è anche opportuno in certi casi arrivare allo scontro, senza però mai dimenticarsi che le “capocciate” o le “testate”, come dicono le parole stesse, si danno con la capoccia o con la testa; mai con la fronte.

E perché non rimanga ai più l'amaro in bocca che nasce dalla constatazione che questi temi e queste battaglie sembrano le stesse di un secolo fa, senza che nulla sia mai cambiato nello squilibrato rapporto tra i diversi attori processuali, forse nel 2015 si può guardare un po' più in alto dell'angusto panorama nazionale; il confronto oggi non può prescindere, anche e

soprattutto dal nostro punto di vista, dall'osservazione e dalla considerazione di quanto accade in ambito europeo.

E ciò, tanto più in un momento quale quello attuale, nel quale sono proprio le decisioni assunte dalla giurisprudenza europea (si pensi da ultimo al tema della prescrizione nelle frodi carosello) a rischiare di avere i più devastanti effetti sul sistema, sostanziale e processuale, con il quale ogni giorno ci dobbiamo confrontare.

Così come, in senso positivo, i migliori spunti per una concreta ed efficace tutela del diritto di difesa sembrano oggi pervenire dalla stessa giurisprudenza sovranazionale.

Raccolta dei principali documenti pubblicati dalla Camera Penale di Milano dal dicembre 2014 al settembre 2015

- 10 dicembre 2014: La giurisdizione è strumento irrinunciabile di tutela dei diritti dei cittadini ed alla magistratura ne è affidato l'esercizio indipendente e imparziale
- 13 dicembre 2014: Ancora sui rapporti tra giustizia e mass media ovvero dell'uso distorto del *docudrama* nella vicenda giudiziaria di Brega Massone
- 24 gennaio 2015: Luci ed ombre sull'anno che verrà
- 12 febbraio 2015: ...E noi parliamo di separazione delle carriere...
- 5 marzo 2015: Caro Renzi, questa è una barbarie
- 19 febbraio 2015: Il suicidio nel carcere di Opera e quell'inaccettabile euforia
- 1 aprile 2015: E anche questa è fatta
- 9 aprile 2015: Un momento di silenzio e profonda riflessione
- 18 aprile 2015: L'irrinunciabile esercizio del diritto di difesa
- 24 aprile 2015: Diritto all'astensione degli avvocati: le Sezioni Unite hanno solo scherzato...
- 19 agosto 2015: Il tallone di Achille

Appendice bis

- Raccolta degli articoli pubblicati su *Il Garantista*



CAMERA PENALE DI MILANO

GIAN DOMENICO PISAPIA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

“La giurisdizione è strumento irrinunciabile di tutela dei diritti dei cittadini ed alla magistratura ne è affidato l'esercizio indipendente e imparziale”.

Questo l'esordio della delibera conclusiva dell'assemblea generale dell'Associazione Nazionale Magistrati dello scorso 9 novembre 2014.

Domani la delibera sarà letta nelle assemblee distrettuali pubbliche e chiunque ascolterà la premessa riportata poco sopra, assolutamente condivisibile nella sua astrattezza, non potrà non chiedersi se la giurisdizione avrà la forza per correggere le storture consumate in questi giorni, come nel caso in cui una persona accusata di un gravissimo crimine è stata prima posta alla berlina mediatica e poi privata del proprio diritto costituzionale all'assistenza difensiva e della possibilità di esercitare il proprio diritto al silenzio in un clima quasi da *auto da fe'*.

Di questo la magistratura dovrebbe preoccuparsi.

Del rispetto e dell'applicazione dei diritti e delle garanzie, che sono alla base del funzionamento del processo penale.

Di diverso tenore la delibera dell'ANM che si caratterizza in tutt'altro modo.

Si caratterizza innanzitutto per il tono ultimativo nei confronti del Governo – richiesto di *“serie e concrete risposte”* - che appare non giustificato a fronte di una mini riforma, della quale unico aspetto ritenuto in effetti rilevante pare essere quello delle modifiche peggiorative, peraltro di dubbia applicabilità, del sistema delle ferie dei magistrati.

Non giustificati appaiono i richiami alle statistiche sulla produttività, perché la produttività, per un verso, non coincide necessariamente con la qualità della giurisdizione, e, per altro verso, non è fenomeno che possa riconnettersi al tema della riduzione delle ferie.

Una reazione assolutamente esagerata, dunque, che mal si concilia con il silenzio assoluto serbato da ANM nei casi degli attacchi ai magistrati della Cassazione per la decisione sul caso Eternit, oppure in occasione della temeraria violazione del segreto della camera di consiglio posta in essere dal Presidente di una sezione della Corte di appello di Milano ormai in pensione.



CAMERA PENALE DI MILANO

GIAN DOMENICO PISAPIA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Una delibera, infine, che si caratterizza per le sue conclusioni assolutamente originali, tra le quali spicca la istituzione di una Giornata per la Giustizia, con l'apertura dei Tribunali ai cittadini.

I Tribunali sono dei cittadini, che vi accedono quotidianamente portatori della propria domanda di giustizia e non è certo la programmazione di un simile evento a far sì che quella domanda possa trovar, come merita, adeguate risposte.

Infine, nel denunciare come il dibattito sulla giustizia sia intriso di propaganda e pregiudizio, la posizione del sindacato delle toghe si caratterizza per alcuni argomenti sollevati in maniera inequivocabilmente propagandistica: infatti, la prescrizione - è dimostrato attraverso i dati statistici - matura per una percentuale superiore al 60% nella fase delle indagini preliminari; inoltre, il fenomeno è in netto calo rispetto al momento in cui i termini furono modificati ad opera della legge ex Cirielli.

Non è oggettivamente sensato, quindi, ricondurre a tale istituto tutti i mali della giustizia in Italia. Non ci si può invece non domandare se la pressante richiesta di una modifica che congeli gli effetti della prescrizione a partire dalla sentenza di primo grado sia finalizzata ad una riduzione significativa del fenomeno (il che, alla luce dei dati citati, non può essere) oppure ad una incontrollata dilatazione dei tempi del processo, senza considerazione alcuna per il diritto dell'accusato, innocente fino alla sentenza definitiva, a non essere lasciato sulla graticola del processo per un tempo indeterminato.

La cifra più autentica di una simile posizione si individua nella chiusura totale rispetto alle proposte di riforma della giustizia penale orientate verso l'applicazione dei principi del giusto processo, le uniche idonee a far rientrare in uno schema istituzionale realmente liberal-democratico il processo penale.

Così avviene in relazione alle modifiche del processo penale, a quelle relative all'esercizio dell'azione penale sempre più prigioniera del simulacro della sua obbligatorietà, a quelle che tendono ad introdurre un controllo giurisdizionale sulle iscrizioni nel registro delle notizie di reato, a quelle che tendono ad introdurre forme di responsabilità civile del magistrato effettive e rispettose della sua indipendenza, a quelle infine che tendono a dare attuazione del principio di terzietà del giudice attraverso un nuovo assetto dell'architettura costituzionale.



CAMERA PENALE DI MILANO

GIAN DOMENICO PISAPIA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Significativo in questo senso il netto rifiuto di “*ogni tentativo di riformare la giustizia attraverso la riforma dei giudici (magistrati?) e del loro stato giuridico*”, quasi a voler sottolineare una sorta di immutabilità dell’assetto istituzionale.

Altrettanto significativo il favore espresso nei confronti di ogni genere di intervento legislativo che abbia natura limitativa delle garanzie delle persone imputate come i vari disegni orientati a comprimere il sistema delle impugnazioni, ad ampliare *sine die* la prescrizione e ad aumentare le pene in ossequio ad una visione carcerocentrica che si vorrebbe superata.

E ciò in controtendenza, peraltro, con la continua evoluzione a livello europeo della legislazione inerente le garanzie dell’imputato.

E allora, se la magistratura associata vuole formulare proposte per la soluzione dei problemi di efficienza del processo penale, sarebbe auspicabile che tali proposte prescindessero da una visione autoritaria della funzione giurisdizionale e da logiche di propaganda e che, al contrario, fossero orientate all’attenzione alla effettiva qualità del processo.

Milano, 10 dicembre 2014

Il Consiglio Direttivo



CAMERA PENALE DI MILANO

GIAN DOMENICO PISAPIA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Ancora sui rapporti tra giustizia e mass media ovvero dell'uso distorto del *docudrama* nella vicenda giudiziaria di Brega Massone

Sono giorni particolarmente intensi sul fronte della giustizia e del rapporto che con questa intreccia il complesso e variegato mondo dell'informazione.

Un intreccio delicato in cui trova attuazione l'irrinunciabile diritto costituzionale che tutela la manifestazione del pensiero mentre arretra sempre di più la soglia di tutela di altri diritti – altrettanto irrinunciabili – tutelati dalla Carta costituzionale come quello della presunzione di innocenza e del giusto processo.

Così, quando ancora arde il fuoco mediatico in cui si sta consumando la vicenda giudiziaria della madre accusata di aver ucciso il suo bambino, ecco che questa sera, su un canale della televisione pubblica, verrà trasmesso un *docufilm* sulla vicenda giudiziaria che riguarda Brega Massone, e ciò nonostante la stessa vicenda giudiziaria non sia ancora conclusa.

Ed è questo, ovvero la pendenza dei procedimenti che lo riguardano nessuno dei quali conclusosi con una sentenza definitiva, ciò che costituisce l'aspetto dal quale vorremmo partire per denunciare ancora una volta la gravità di alcune modalità con le quali si esercita l'informazione nel nostro Paese.

Il fatto di non aver visto il *docufilm*, e la stessa decisione del Tribunale di Roma che ne ha consentito la messa in onda, non costituiscono ostacoli a che questa riflessione e questa denuncia si compia, dal momento in cui il profilo più critico – lo si vuole ancora sottolineare – è costituito dal fatto che i processi a Brega Massone non sono conclusi, con le implicazioni che tale dato storico, come si vedrà, comporta.

Nel nostro Paese, almeno dagli inizi degli anni '90 si è creato un circolo vizioso fra autorità giudiziaria, soprattutto nella sua parte inquirente, e mezzi di informazione.

Un circolo vizioso in cui sono protagonisti i rapporti privilegiati tra taluni magistrati e taluni giornalisti; la comunicazione di atti e di documentazione facenti parte del fascicolo giudiziario prima del loro deposito alle parti interessate e quindi alla difesa; l'enorme risalto mediatico delle vicende giudiziarie viste e rappresentate secondo la prospettiva dell'accusa (qualcuno ha icasticamente parlato di un vero e proprio “buco della serratura”) attraverso cui si effettua una rappresentazione unilaterale, e spesso demonizzante, della persona sottoposta ad indagine.

Si consuma così l'indebita sostituzione del giudizio mediatico a quello dei Tribunali, le cui decisioni – spesso a distanza di anni dalla narrazione delle indagini – vengono ignorate o minimizzate quando hanno contenuto demolitorio rispetto all'ipotesi dell'accusa.

Si realizza così il progressivo trasferimento delle funzioni giudiziali dal soggetto costituzionalmente deputato ai mezzi di comunicazione di massa.



CAMERA PENALE DI MILANO

GIAN DOMENICO PISAPIA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Con quella che suona sempre meno come una battuta, potremo dire che la funzione deterrente costituita dalla pena carceraria è oggi sostituita dal fenomeno dilagante costituito dal *naming is shaming*.

In questo contesto si sono affermate forme di drammatizzazione scenica della vicenda giudiziaria, in cui le “carte” processuali vengono trasfuse in una sceneggiatura ed i vari soggetti del processo – dal giudice all'imputato, dal pubblico ministero al difensore ed ai testimoni – vengono interpretati da attori.

E' una specie del genere *fiction*, molto sperimentata negli USA per la ricostruzione di fatti di cronaca, che ha preso il nome di *docudrama* o *docufilm*.

L'effetto che questa specie di rappresentazione produce rispetto alle dinamiche giudiziarie va molto oltre quello che attiene alla parziale ricostruzione a contenuto colpevolista.

Il linguaggio tecnico, ed a volte anche paludato del diritto, prende vita nella interpretazione degli attori, l'intonazione stessa della voce così come la stessa gestualità sono capaci di tradurre in *realtà* ciò che altrimenti sarebbe solo rappresentato dalla documentazione degli atti giudiziari.

Intuibile, e veramente grave, è l'effetto che simili trasmissioni dispiegano nei confronti delle vicenda giudiziarie che rappresentano.

Intuibile è l'elevato coefficiente di penetrazione e di incidenza che li caratterizza nei confronti dell'opinione pubblica e della formazione delle convinzioni della stessa in relazione alla vicenda giudiziaria rappresentata.

Tornando al caso di Brega Massone, è necessario avvertire che da qui a pochi mesi sarà celebrato il processo d'appello del giudizio di primo grado che si è concluso con una condanna per il reato di omicidio.

La Corte di assise di appello sarà composta da giudici togati e da giudici popolari, in maggioranza rispetto ai primi, estratti a sorte dalle apposite liste.

Semplici cittadini, dunque, che non si può escludere che questa sera siano spettatori del *docudrama*, esposti così alle sue suggestioni e ad una ricostruzione comunque parziale della vicenda.

Sorge allora una domanda dal carattere retorico e che racchiude il grave problema che il Tribunale civile di Roma sembrerebbe non avere considerato.

Quale sarà il grado di imparzialità che quei cittadini sapranno assicurare alla loro decisione?



CAMERA PENALE DI MILANO

GIAN DOMENICO PISAPIA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

In che misura riusciranno ad evitare l'inevitabile condizionamento che il *docufilm* eserciterà non solo su di loro ma sull'intera opinione pubblica?

Riusciranno a resistere a quella che ormai con terminologia accolta dal linguaggio comune chiamiamo *pressione mediatica*?

Ecco, allora, emergere la lesione che i principi costituzionali della presunzione di innocenza e del giusto processo subiscono, e la gravità degli effetti che il corto circuito mediatico-giudiziario proietta sul processo penale e sullo stesso grado di civiltà di cui questo è espressione.

Non a caso, già nel 2003, la Raccomandazione R (2003) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sull'informazione relativa ai procedimenti giudiziari, si basa sul principio enunciato dall'art. 10, comma 2, della CEDU, secondo cui la libertà di espressione, riconosciuta con particolare ampiezza, può – ma ormai viene da dire deve – essere limitata proprio per *garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario*.

Di questo si tratta, anche se nel dibattito di queste ore di cui sono protagonisti gli instancabili epigoni del giustizialismo militante, tale delicato profilo è del tutto, e non a caso, pretermesso.

Il Paese non può più attendere che venga introdotta una disciplina rigorosa della comunicazione degli uffici giudiziari verso gli organi di informazione; una disciplina che sia espressione di un corretto temperamento tra la libertà di informazione ed i principi della presunzione di innocenza e del giusto processo.

Nè può più darsi per scontata l'esistenza di un interesse pubblico che, come unico presidio del diritto di cronaca, non ricomprenda anche in sé l'esistenza di un interesse non del singolo ma della collettività per una corretta e non *pre-giudicata* amministrazione della giustizia.

Sotto il profilo deontologico il contenuto del *Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive* varato nel 2009 è rimasto quasi lettera morta.

Occorre, pertanto, uno sforzo convinto da parte di tutti - giornalisti, magistrati ed avvocati - affinché si individuino regole capaci di impedire ciò che accadrà tra poche ore, quando si consumerà un'ingiustizia non solo nei confronti delle garanzie di un imputato, ma nei confronti di un sistema giudiziario che sia reale espressione di una vera e matura democrazia liberal-democratica.

Milano, 13 dicembre 2014

Il Consiglio Direttivo



CAMERA PENALE DI MILANO

GIAN DOMENICO PISAPIA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

LUCI ED OMBRE SULL'ANNO CHE VERRA'

Se il 2014 si è concluso con la presentazione del DDL Orlando sulla riforma della giustizia, provvedimento in più punti discutibile ma adottato nella forma più opportuna della democrazia parlamentare, il 2015 si apre con la notizia della prossima presentazione dell'articolato "Gratteri" che, secondo quanto afferma lo stesso autore, per l'80% dei 130 articoli sarebbe adottabile all'istante nelle forme del decreto legge. Il che, a prescindere dai contenuti, è scelta in controtendenza rispetto al modo di operare in materia di giustizia penale scelto dal Ministro Orlando; i requisiti di necessità e urgenza non paiono caratterizzare riforme strutturali quali quelle preannunciate, almeno alle latitudini in cui si attesta, appunto, la democrazia parlamentare assai distanti da quelle in cui si aggira il desiderio di taluni verso la democrazia giudiziaria.

Ma, al di là della forma, è preoccupante il solo pensiero che la filosofia di fondo di quest'ultima riforma si sostanzia nell'estensione del doppio binario al di fuori del contesto dei reati di criminalità organizzata: la tutela delle garanzie dell'accusato resta completamente al di fuori di un provvedimento che vuol fare dell'eccezione la regola.

Così, anziché tendere verso il superamento di quella vera e propria tenaglia processuale che caratterizza il rito dei procedimenti deputati ad accertare responsabilità e sussistenza dei reati di criminalità organizzata, si cerca di esportare ed espandere quel modello.

Nel frattempo, però, qualche buona notizia nel progetto Orlando la si può rinvenire: l'aver recepito, per esempio, in parte i risultati dei lavori delle Commissioni ministeriali (come quella presieduta da Giovanni Canzio), partecipate anche dagli avvocati, è segno di attenzione verso il confronto sulle problematiche del sistema penale.



CAMERA PENALE DI MILANO
GIAN DOMENICO PISAPIA



Aderenti all'Unione delle Camere Penali Italiane

Restano indubbiamente alcuni vuoti.

Non si è voluto affrontare, per esempio, il dato di fatto, confermato ampiamente dalle statistiche, della maturazione di una gran parte delle prescrizioni (poco meno di tre quarti del totale) nella fase delle indagini preliminari.

L'ipotizzato congelamento del termine di prescrizione dopo la sentenza di primo grado finisce per incidere su una fase nella quale il fenomeno è poco rilevante, costituendo però – allo stesso tempo - una inutile e tanto più inaccettabile compressione del diritto di ogni persona a non rimanere per un tempo irragionevole sotto la spada di Damocle della sanzione penale.

Certo, va rilevato che il numero di procedimenti che si prescrivono, seppure in calo significativo, è in valore assoluto rilevante. In parte, il dato è dovuto al meccanismo di obbligatorietà dell'azione penale, che impone l'iscrizione di un grande numero di notizie di reato, anche qualora esse siano destinate a “morte certa”. D'altro canto, sia le forze politiche che la stessa magistratura associata danno l'impressione di approfittare del fatto che non è sempre agevole spiegare ai cittadini il senso profondo del meccanismo della prescrizione, che spesso viene percepito come istituto tendente alla impunità del colpevole. Deve essere, al contrario, affermato che la prescrizione è un istituto che tutela il corretto accertamento dei fatti, che non può che avvenire in un ragionevole lasso di tempo dalla loro presunta commissione.

A tale caratteristica, poi, si lega il principio della finalità rieducativa della pena, che inevitabilmente si attenua a distanza dal fatto-reato, e, infine, del principio per cui la sottoposizione dell'imputato al processo non può durare all'infinito.

Per arginare tale retorica densa di allarmismi e pelosa indignazione, allora è utile fare ricorso ad un'analisi obiettiva dei numeri effettivi. Questa, infatti, consente di



CAMERA PENALE DI MILANO

GIAN DOMENICO PISAPIA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

svolgere alcuni ragionamenti sulla base di presupposti concreti. Per questa via, come si vedrà, si dovrà prendere atto della depenalizzazione di fatto di alcune figure di reato, si dovrà escludere che il fenomeno della prescrizione sia finalizzato a “proteggere” la classe politica, si dovrà anche valutare l’opportunità di mantenere quali contravvenzioni, e quindi rapidamente prescrivibili, numerose ipotesi di reato che potrebbero essere tramutate in più efficaci illeciti amministrativi. E, soprattutto, si potrà definitivamente affermare che il fenomeno della prescrizione si colloca per la gran parte nel corso delle indagini preliminari e che non ha nulla a che vedere con presunte iniziative dilatorie della difesa, che ne comportano di norma il blocco del decorso. E che, infine, la prescrizione altro non è che la difesa rispetto alla possibilità di rimanere sulla graticola della pendenza del procedimento *sine die*.

Esaminando i dati dei reati dei quali è stata dichiarata la prescrizione negli anni 2010/2012, forniti dal viceministro Costa in occasione di un convegno UCPI lo scorso novembre a Roma, emergono alcuni aspetti significativi.

I reati edilizi si collocano quasi tutti su percentuali di casi di prescrizione rispetto ai procedimenti iscritti superiori al 20% annuo e su numeri assolutamente significativi. Ancor peggio per quanto riguarda i reati ambientali, che raggiungono talvolta percentuali superiori al 50%, pur costituendo numericamente un gruppo di inferiore importanza.

In valore assoluto, insieme alle violazioni legate all’edilizia, spiccano moltissime figure di reati comuni contro il patrimonio: truffa, ricettazione, furto, appropriazione indebita. Tutti però in misura contenuta se confrontati con l’enorme carico di procedimenti per queste tipologie di reato.

La corruzione, così come le altre figure di reati contro la pubblica amministrazione, si colloca su livelli bassi, sia in percentuale che come valore assoluto (57 casi di corruzione ex art. 319 c.p. dichiarati prescritti nel 2012, pari al 9% dei procedimenti trattati; dato percentuale analogo per l’abuso d’ufficio, seppure con valore assoluto



CAMERA PENALE DI MILANO

GIAN DOMENICO PISAPIA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

decisamente superiore; percentuali maggiori ma numeri nettamente inferiori per la corruzione ex art. 318 c.p.).

A tali dati, va affiancato il dato riepilogativo più significativo: negli ultimi 10 anni, il 73% delle prescrizioni sono state dichiarate nel corso delle indagini preliminari, quindi per ritardi legati ad una fase in cui l'intervento difensivo è pressoché nullo e i tempi dovrebbero essere scanditi dal sistema dei termini per le indagini. La realtà è che il sovraccarico del sistema è causa inevitabilmente di una selezione dei casi meritevoli di essere 'portati' a processo; selezione i cui criteri reali, sotto l'ombrello del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, sono tutt'altro che trasparenti.

Al di là dell'idea, pressoché condivisa, circa la necessità di un autentico processo di depenalizzazione, dobbiamo registrare come i pochi processi legislativi che tendono in tale direzione siano talmente lenti da arrivare in qualche caso a far scadere i termini posti dalla stessa legge delega.

Occorre poi sottolineare come nessun intervento sia stato posto in essere rispetto ai meccanismi procedurali che creano il sovraccarico dei fascicoli nella fase delle indagini preliminari.

Non si sono voluti prendere in considerazione, per esempio, meccanismi di controllo della durata delle indagini preliminari, come quelli ipotizzati dalla ricordata Commissione Canzio.

E neppure è stata anche solo menzionata l'ipotesi di agire sul versante dell'obbligatorietà dell'azione penale, tema, questo, da sempre tabù per la politica.

Anche se – a fronte di un legislatore bloccato da possibili accuse di voler tutelare la classe politica – diversi uffici giudiziari si muovono di fatto proprio su questo fronte, introducendo criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti penali, che, di fatto, si risolvono in deroghe alla obbligatorietà attraverso l'eutanasia per



CAMERA PENALE DI MILANO

GIAN DOMENICO PISAPIA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

prescrizione dei fascicoli di minor rilievo. E ciò, per di più, al di fuori di qualsiasi meccanismo di controllo democratico e, quindi, parlamentare.

E a proposito del tema della obbligatorietà dell'azione penale e dei criteri di assegnazione dei fascicoli, non si può non menzionare la situazione di conflitto all'interno della Procura della Repubblica di Milano, che perdura ormai da un anno.

Sin da subito, la Camera Penale di Milano ha sottolineato l'esigenza che la vicenda fosse risolta alla luce del sole, sul presupposto che essa coinvolge temi che interessano la generalità dei cittadini (la predeterminazione dei criteri di assegnazione dei procedimenti e la rigorosa applicazione di tali criteri, a presidio dei principi di obbligatorietà dell'azione penale e di imparzialità dell'attività giudiziaria). E ancora è tornata sul tema allorché il CSM ha assunto una decisione ritenuta pilatesca da molti, evidenziando come l'organo di autogoverno della magistratura non abbia, nell'occasione, preso alcuna posizione rispetto alla interpretazione dei principi del D. Lgs. 106 del 2006 di riforma dell'ordinamento giudiziario con riguardo alla riorganizzazione degli uffici di Procura.

A più riprese si è anche evidenziato come quella "non decisione" possa risolvere il problema lasciando entrambi i contendenti al proprio posto.

Abbiamo poi assistito al tentato accomodamento della vicenda ipotizzato e poi tramontato nel volgere di poche ore, riflesso di un'autoreferenzialità tanto elevata da disarticolare la percezione dei propri comportamenti rispetto a quanto non solo l'opinione pubblica ritiene ma lo stesso ordinamento giuridico e con esso lo statuto della magistratura prevede.

Una sorta di 'circumnavigazione' delle norme e degli obblighi di legge, per usare la felice metafora di una delle firme più autorevoli della cronaca giudiziaria, attraverso la quale ci si ostina a mettere la polvere sotto il tappeto.

Al contrario, proprio la grave situazione che si è venuta a creare nell'Ufficio milanese, postula la necessità di risposte chiare ai problemi che l'hanno determinata



CAMERA PENALE DI MILANO

GIAN DOMENICO PISAPIA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

senza che si imbrocchino scorciatoie che produrrebbero un ulteriore indebolimento della credibilità della Giustizia agli occhi dei cittadini.

In occasione della cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario, pertanto, la Camera Penale di Milano intende denunciare ancora una volta come non è più procrastinabile l'urgenza di una decisione idonea a riportare l'Ufficio della Procura nelle condizioni di normalità, presupposto ineludibile per il corretto esercizio delle delicate funzioni che allo stesso spettano.

Concludiamo queste riflessioni tornando al punto in cui eravamo partiti ovvero la contrapposizione tra due metodi, ciascuno dei quali attinenti ad un merito assai differente.

In questi giorni, infatti, si è pericolosamente allungata l'ombra di un intervento populista ed autoritario sul processo penale che porta il nome dell'ennesimo *dottor Stranamore* pronto a creare un mondo migliore.

Questo intervento sembra portare il suggello della stessa Presidenza del Consiglio e contrapporsi all'azione politica del Ministro di Giustizia.

A Renzi spetta il compito di fugare un simile preoccupante scenario e di dire parole chiare che siano espressione di un riformismo autenticamente liberal-democratico e non tese a rincorrere il più demagogico populismo giudiziario.

Milano, 24 gennaio 2015

il Consiglio Direttivo



CAMERA PENALE DI MILANO

GIAN DOMENICO PISAPIA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

E NOI PARLIAMO DI SEPARAZIONE DELLE CARRIERE...

... mentre la sezione disciplinare del CSM dispone la duplice sanzione cautelare del trasferimento e del cambiamento di funzione per il procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo, inviandolo ad altra sede ad esercitare funzioni giudicanti.

Si afferma nell'ordinanza depositata il 10 febbraio 2015 che *“deve ... escludersi che l'incolpato possa continuare a svolgere le funzioni requirenti”*... essendosi determinato *“oltre che un attuale pregiudizio al buon andamento della funzione della giustizia nella sede attualmente ricoperta dal magistrato, anche una incisione del necessario coefficiente fiduciario che deve presiedere, in generale, all'esercizio della funzione requirente, nei rapporti con i colleghi, con la polizia giudiziaria e con il personale amministrativo”*. E il “necessario coefficiente fiduciario” non è invece indispensabile per esercitare la funzione giudicante? Oppure, tanta è la indifferenza al principio della terzietà del giudice che chiunque, seppure al momento incolpato di fatti ritenuti - a torto o a ragione - pregiudizievoli per il “buon andamento della funzione della giustizia”, può ugualmente esercitarla? Se l’“afferzata” esistenza di un “rapporto privilegiato” con un avvocato è di entità e sintomaticità tale da rendere necessaria la misura cautelare del trasferimento e dell’ incompatibilità con le funzioni di requirente, non è comprensibile la ragione per cui tale asserita condotta non venga in rilievo rispetto al delicatissimo compito di chi giudica.

Il giudice deve essere ed apparire, per dettato costituzionale, terzo ed imparziale.

Per converso, il Pubblico Ministero nell'ottica del processo accusatorio, avrebbe dovuto rivestire un ruolo di parità con la difesa, obiettivo che ancor oggi è una chimera vanamente inseguita.

La decisione del CSM contribuisce, ancora una volta a “confondere” i ruoli agli occhi del cittadino. Se a causa dei “rapporti privilegiati” con una parte processuale - non consentiti secondo il CSM ad un pubblico ministero – la conseguenza deve essere quella di non poter al momento svolgere le funzioni di requirente, ci si domanda se il provvedimento sarebbe apparso più coerente rispetto all’esercizio della giurisdizione se si fosse limitato al trasferimento in attesa di una valutazione più approfondita dei fatti.

La destinazione alle funzioni di giudice, qualunque sarà la collocazione, che sembra avere il sapore di una “punizione”, cozza con i principi del giusto processo e del buon andamento della pubblica amministrazione.



CAMERA PENALE DI MILANO

GIAN DOMENICO PISAPIA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Il nodo è sempre quello: la necessità, evidente più che mai, di risolvere il problema delle separazione delle carriere, ed evitare la proliferazione di “storture” del sistema che i cittadini patiscono ormai da tempo.

Restiamo in attesa degli ulteriori sviluppi, con la sempre più forte sensazione che la polvere buttata sotto il tappeto sia troppa e che stia aumentando il rischio che essa finisca per inquinare l'aria delle aule di giustizia.

Milano, 12 febbraio 2015

Il Consiglio Direttivo



CAMERA PENALE DI MILANO

GIAN DOMENICO PISAPIA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

CARO RENZI, QUESTA E' UNA BARBARIE

18 anni per ottenere una sentenza definitiva per il reato di corruzione.

Questo è quello che si vorrebbe permettere in barba al principio della ragionevole durata del processo, certamente irrilevante. In barba al diritto di difesa, ineffettivo a tale distanza temporale dal reato. In barba al principio della funzione rieducativa della pena, non efficace su di una persona differente a tale distanza dal fatto. In barba, insomma, ad una serie di principi di civiltà giuridica in nome di una presunta emergenza prescrizione che non esiste.

Ce lo dicono i dati ufficiali che dimostrano, come più volte ricordato di recente, che la prescrizione matura nella fase delle indagini preliminari per quasi tre quarti dei casi, mentre montagne di fascicoli giacciono negli armadi delle Procure che – nell'ombra e al di fuori di qualsiasi controllo e di qualsiasi responsabilità – pongono rimedio in modo discrezionale al sovraccarico causato dall'ipocrisia dell'azione penale obbligatoria e dalla ipertrofia del sistema penale.

Quegli stessi dati attestano che la percentuale di fascicoli per reati contro la pubblica amministrazione che si prescrivono è in linea con la media (intorno al 10% dei fascicoli iscritti per il reato di corruzione propria), mentre altri sono i reati - anche gravi - che si prescrivono in misura abnorme; questi sì anche per una peculiare difficoltà di loro accertamento (il riferimento è ai reati edilizi e a quelli ambientali, che raggiungono percentuali superiori al 50% nei dati riferiti agli anni 2010-2012 per tipologia di reato). Il doppio binario per alcuni tipi di reati, sempre avversato in ogni settore dagli avvocati penalisti, appare ancor meno giustificato in questo caso.

E' dunque evidente come il bersaglio sia sbagliato (intervenire sulla prescrizione dal momento del rinvio a giudizio e non invece su quella nella fase precedente, molto più significativa sul piano statistico), come sbagliati sono i mezzi (manca una seria depenalizzazione, che nonostante la delega approvata con L 67/2014 non è partita; manca una rimodulazione dei riti alternativi che li renda seriamente appetibili).

Ancora una volta, la politica perde l'occasione per affrontare il nocciolo della questione mancando il "bersaglio giusto".

La ragionevole durata del processo sarebbe principio di maggiore pregnanza solo che si raggiungesse il preliminare obiettivo della ragionevole durata delle indagini preliminari. Il raggiungimento di questo obiettivo non può prescindere dall'effettiva tutela giurisdizionale dei termini massimi di durata. Il progetto condiviso dalla commissione Fiorella, per esempio, prevedeva un termine di prescrizione da



CAMERA PENALE DI MILANO

GIAN DOMENICO PISAPIA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

ricondersi all'inutile decorso di un periodo pari al doppio della durata massima delle indagini preliminari.

Evidentemente è molto più semplice rincorrere il facile consenso con un aumento delle pene e dei termini di prescrizione per i reati di corruzione, piuttosto che affrontare in modo organico il problema della ragionevole durata del processo, presidio posto a tutela dei cittadini tanto quando accusati di un reato quanto ove ne siano vittime.

Fortunatamente, lascia ancora sperare in un ripensamento in aula la spaccatura tra le forze politiche consumatasi in Commissione giustizia della Camera. Il fatto che qualche politico voglia perseguire la via meno popolare, discostandosi dal pensiero unico della maggioranza, è fonte di qualche ottimismo.

Confidiamo, quindi, che vi sia una consapevole riflessione priva di demagogia o interessi, ma fondata sui dati reali e sulla irrinunciabile tutela dei principi democratici del nostro sistema giudiziario.

E suggeriamo al premier un hashtag che non può – per ora – che suonare così: #nonèlavoltabuona.

Milano, 5 marzo 2015

Il Consiglio Direttivo



CAMERA PENALE DI MILANO

GIAN DOMENICO PISAPIA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Il suicidio nel carcere di Opera **e quell'inaccettabile euforia**

Ogni suicidio in carcere è di per sé inaccettabile. E' il segno del fallimento di un sistema penitenziario che dovrebbe avviare le persone alla revisione di scelte devianti ed accompagnarle di nuovo nel mondo.

A questo dovrebbe servire anche, e soprattutto, la pena detentiva.

Ogni suicidio segna una battuta di arresto e dovrebbe invitare ognuno di noi a riflettere sul sistema e sull'organizzazione del nostro mondo carcerario, all'interno del quale tanto si dovrebbe e si potrebbe fare di meglio in termini di condizioni di vita, ancor prima che di interventi riabilitativi.

Oltre ad una costruttiva riflessione, dovrebbe essere ammesso solo un composto e rispettoso silenzio.

Le frasi pronunciate da alcuni agenti di polizia penitenziaria su Facebook, i quali, a fronte al suicidio del giovane rumeno, euforicamente, fanno la conta al ribasso delle presenze in carcere, fanno rabbrivire.

“Meno uno” “E chi se ne frega” “Uno in meno che lo stato non ha da magna”: questi alcuni dei commenti ora all'attenzione del Ministro della Giustizia e del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che in tempi rapidi intende fare luce sull'accaduto.

Intanto a noi resta un carcere dove può accadere anche che vi sia qualcuno che si rallegri di un atto tanto drammatico qual è un suicidio in un luogo di detenzione. Un qualcuno però che, proprio per le funzioni e per l'incarico assunto, dovrebbe declinare quotidianamente attenzioni e sensibilità diverse, anche per rispetto nei confronti di chi, ed è certamente la stragrande maggioranza degli operatori, nel silenzio e nell'impegno quotidiano lavora per un carcere migliore.

Milano, 19 febbraio 2015

Il Consiglio Direttivo



CAMERA PENALE DI MILANO

GIAN DOMENICO PISAPIA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

"E anche questa è fatta"

Nessuna proroga al termine del 31 marzo 2015 fissato per la chiusura degli OPG. Sono passati quattro anni da quando la nostra Camera Penale, nel marzo 2011, prese posizione di fronte all'ultima e terribile istituzione totale che sopravviveva nel nostro Paese.

Parlavamo degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, della loro inutilità in termini di cura e della vergogna degli ergastoli bianchi.

Da qui il titolo del documento.

Soprattutto scrivevamo che occorre impegnarsi in una battaglia culturale per fare in modo che rivivessero in capo agli internati diritti costituzionalmente garantiti, e per questo irrinunciabili, come il diritto alla salute e alla cura e il diritto a non subire restrizioni di libertà lesive della dignità umana.

Tutto questo non poteva che passare attraverso la chiusura definitiva di luoghi, ove per decenni sono state istituzionalizzate persone, spesso, ai soli fini di difesa sociale e per ragioni di abbandono sociale.

E' stato fatto molto di più in questi anni.

E' stato riscritto un sistema di norme, veicolate con la legge n.81 del maggio 2014, che pone la cura delle persone in primo piano in una logica ispirata alla deistituzionalizzazione e alla inclusione sociale e territoriale.

Norme che ora devono essere applicate.

Oggi in Senato abbiamo assistito alla commemorazione di un passaggio storico.

Sì è scritta la parola fine a quella istituzione totale.

La chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari è sancita dalla mancata proroga al termine del 31 marzo 2015.

Il Ministro Orlando ha voluto esserci.

"E troppo tempo che non si fanno battaglie culturali di questa portata nel nostro Paese.

E' un passaggio di grande coraggio e avanzamento in tema di tutela dei diritti delle persone".

Le sue parole riassumono l'importanza di questa "storia".

Storia dentro la quale un po' ci siamo stati.

Milano, 1 aprile 2015

Il Consiglio Direttivo



CAMERA PENALE DI MILANO

GIAN DOMENICO PISAPIA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Un momento di silenzio e profonda riflessione.

Oggi all'interno del Tribunale di Milano, mentre si stava esercitando la funzione giurisdizionale, si è consumata una tragedia che provoca un dolore sordo e profondo.

Le morti del giovane collega Lorenzo Alberto Claris Appiani, del giudice Fernando Ciampi e del signor Giorgio Erba, coimputato del responsabile di tale eccidio, reclamano in questo momento silenzio ed una profonda riflessione.

Inutile e dannosa risulta ogni strumentalizzazione, mentre sullo sfondo rimane il fatto che sul processo penale, sempre di più, si scaricano tensioni sociali che difficilmente possono essere ricomprese nel perimetro fisiologico dello stesso strumento processuale.

Le indagini appureranno la tenuta del dispositivo di sicurezza del Palazzo di Giustizia.

La Camera Penale esprime il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime e la vicinanza a coloro che sono stati coinvolti in questa dolorosa vicenda.

Milano, 9 aprile 2015

Il Consiglio Direttivo



CAMERA PENALE DI MILANO

GIAN DOMENICO PISAPIA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

L'irrinunciabile esercizio del diritto di difesa

I drammatici fatti di sangue, in cui hanno trovato la morte un cittadino affidato allo Stato per essere giudicato, un avvocato ed un magistrato, tornano all'attenzione dell'opinione pubblica per un aspetto che attiene direttamente all'esercizio della funzione difensiva.

La notizia, riportata oggi dal quotidiano La Repubblica, riguarda infatti l'iniziativa di un avvocato iscritto alla lista dei difensori di ufficio dell'Ordine degli Avvocati di Milano che, designato per assistere Claudio Giardiello nell'ambito di un procedimento penale per fatti antecedenti a quello svoltosi nel Tribunale di Milano, ha tentato di essere esonerato dal dovere di esercitare il mandato difensivo conferitogli. La richiesta era motivata, secondo quanto riportato sul quotidiano, dal fatto che Giardiello avesse "ucciso un Collega".

Il Consiglio dell'Ordine di Milano, per quanto si apprende, ha ritenuto di non dovere accogliere tale richiesta, ricordando al difensore di ufficio i doveri che derivano da quella funzione.

Ciò premesso, è necessario svolgere alcune considerazioni.

E' evidente, infatti, come risulti deformata - nella conseguente proiezione sull'opinione pubblica - la stessa natura della funzione difensiva, sotto un duplice aspetto.

Grave è lo strumentale richiamo alle inopportune venature corporative prodotte dalla reazione emotiva a quei fatti di sangue; ciò, soprattutto, al netto delle strumentalizzazioni politiche che li hanno accompagnati.

Preoccupante è, poi, prendere atto di come l'idea della funzione difensiva che quell'avvocato ha espresso sia così distante dalla cultura e dai principi che presidiano quella stessa funzione, che già di recente questa Camera Penale ha ricordato.

Ecco allora giustificata l'esigenza di riprendere alcuni di questi principi, senza omettere - ancora una volta - di ribadire come il difensore nel processo penale sia gravato dal peso di una doppia lealtà verso il suo assistito e verso lo Stato e che a trovarne l'equilibrio concorrono le norme costituzionale, ordinarie e deontologiche.

L'art. 24 della nostra Costituzione afferma che il diritto di difesa è un diritto inviolabile, in qualsiasi stato e grado del procedimento. Il medesimo articolo distingue la c.d. "difesa sostanziale" dalla c.d. "difesa tecnica". Alla prima è riconducibile il diritto di ognuno di partecipare al processo.



CAMERA PENALE DI MILANO

GIAN DOMENICO PISAPIA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

La difesa tecnica invece è garantita dall'assistenza di chi svolge la professione legale. Stante la sua obbligatorietà, è previsto che, in mancanza della nomina del difensore di fiducia da parte dell'imputato, il Giudice nomini un difensore d'ufficio, che non può essere rifiutato dall'imputato o indagato.

La comparsa del difensore d'ufficio durante le indagini oppure nel corso del processo è regolata dalle norme del codice di procedura penale; una volta nominato, assume l'obbligo di prestare il suo patrocinio, potendo essere sostituito solo per giustificato motivo.

Ciò che caratterizza in modo determinante la difesa d'ufficio, e rende questo ruolo – al contempo – impegnativo e prestigioso, è la circostanza che il nostro codice di procedura penale, innovando rispetto al precedente, ed ispirandosi all'esigenza di assicurare la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa d'ufficio a quella fiduciaria, attuando così il principio della "unicità" e della "immutabilità" dell'ufficio di difensore.

L'essere inserito nella lista dei difensori d'ufficio è una decisione volontaria, che non può prescindere dalla consapevolezza del valore etico della funzione; con la domanda di ammissione nella relativa lista, l'avvocato deve essere quindi conscio dell'importanza del ruolo che è chiamato a ricoprire e dal quale non può sottrarsi se non per giustificato motivo.

Nel caso riportato dal quotidiano, le ragioni addotte dall'avvocato per chiedere l'esonero dall'incarico non sono giuridicamente inquadrabili all'interno del concetto di "giustificato motivo", quanto piuttosto appaiono dettate da impulsi emotivi - sulla cui censurabile connotazione corporativa già si è detto - e non accompagnate dall'opportuna consapevolezza deontologica del ruolo e della funzione assunta.

Quest'ultimo rilievo costituisce la base per un vero e proprio monito che deve essere raccolto dalle stesse Camere Penali. La formazione ed il reclutamento dei difensori di ufficio, cui siamo chiamati con rinnovato vigore dal nuovo regolamento, deve infatti costituire uno degli impegni più qualificanti della nostra attività politico-culturale.

Da questo rinnovato impegno, infatti, dovrà essere rafforzata ancor di più la necessaria consapevolezza dell'irrinunciabile importanza della funzione difensiva, vero presupposto dell'applicazione concreta dei principi del giusto processo.

Milano, 18 aprile 2015

Il Consiglio Direttivo



CAMERA PENALE DI MILANO

GIAN DOMENICO PISAPIA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

DIRITTO ALL'ASTENSIONE DEGLI AVVOCATI: LE SEZIONI UNITE HANNO SOLO SCHERZATO....

Due recenti decisioni della Corte di Cassazione ci fanno dubitare della serietà della nota pronuncia con la quale le Sezioni Unite hanno nel 2014 preso posizione sulla natura del diritto di astensione: si era allora fermamente ribadito che la partecipazione all'astensione degli avvocati costituisce per il difensore l'esercizio di un diritto, più che un "legittimo impedimento", e che – pertanto – esso, una volta esercitato nei limiti del codice di autoregolamentazione, non è in alcun modo comprimibile.

Così come avevamo auspicato in un documento di poco precedente a tale decisione. Senonché, come spesso accade, poco dopo aver sottolineato l'esistenza e l'ampiezza di un diritto, la Suprema Corte torna sui propri passi; e lo fa, anche qui senza troppa originalità, agendo in termini elusivi sul piano della sanzione processuale, ovvero sul sistema delle nullità.

La decisione della VI sezione dell'11 febbraio 2015 n. 8943, infatti, dopo avere correttamente affermato che la nullità derivante dalla violazione del diritto abbia regime intermedio ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., reputa che tale nullità, ove non immediatamente eccepita (subito dopo la lettura dell'ordinanza di mancato accoglimento della richiesta di rinvio) e comunque ove seguita dall'esercizio del diritto al quale la nullità è preordinata, venga ai sensi degli artt. 182 e 183 c.p.p. sanata ("*... il che si verifica quando il difensore rimanga in udienza, partecipandovi con l'esercizio delle facoltà connesse ai relativi incumbenti*").

La seconda pronuncia (Cass sez. VI, 17 febbraio 2015, n. 15646) afferma viceversa che la violazione del diritto al rinvio dell'udienza a seguito di dichiarazione di astensione non comporti la sanzione della nullità; dalla scelta del difensore di esercitare la propria attività difensiva, discutendo la causa ed assumendo le proprie conclusioni, "*discende che nessun pregiudizio al diritto dell'imputato di godere della difesa tecnica da parte del proprio difensore si è, nel caso di specie, verificato, sicché nessuna nullità della sentenza si è determinata*".



CAMERA PENALE DI MILANO

GIAN DOMENICO PISAPIA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Non possiamo non domandarci se questa non sia la conseguenza inevitabile della decisione delle Sezioni Unite o se piuttosto si tratti di una interpretazione elusiva del suo significato profondo. Nel decidere che l'esercizio della facoltà di astensione rientra nell'ambito del diritto costituzionalmente garantito e non del semplice legittimo impedimento, la Corte ha aperto la strada alla interpretazione secondo cui la violazione di tale diritto comporta non tanto una lesione del diritto di difesa, ma piuttosto del diritto individuale all'astensione del singolo professionista.

In questo modo, quello che appariva una conquista è stato in realtà un risultato effimero se non controproducente.

Non possiamo che augurarci che un chiarimento ulteriore da parte dei giudici supremi eviti risultati paradossali sul piano della tutela del diritto di astensione.

Milano, 24 aprile 2015

Il Consiglio Direttivo



CAMERA PENALE DI MILANO

GIAN DOMENICO PISAPIA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Il tallone di Achille

Succede.

Succede che le estati lungo la Penisola siano attraversate da ondate di caldo e repentine burrasche, cui si accompagnano roventi polemiche innestate da fatti di cronaca.

Linfa, queste ultime, per la macchina mediatico-giudiziaria (che rischierebbe in loro assenza uno stop troppo pericolosamente prolungato) ed anche adrenalina contro il torpore e la noia al cui rischio ci si espone oziando sotto l'ombrellone.

Così, con molta *passione* e poca *ragione* da giorni assistiamo al dibattere su ciò che dovrà essere la vita futura che attende l'incolpevole Achille, neonato da due genitori già condannati in primo grado ad una pena elevata per un crimine grave.

Problema delicato che mette a dura prova ogni teoria sui rapporti tra etica e diritto, tra morale e giustizia sullo sfondo dei precetti che le scienze psicologiche e comportamentali oggi sono in grado di dettare.

Uno scenario quindi difficile che ha costituito per il dibattito sviluppatosi sui *social network* e sui *media* un pericoloso crinale sul quale pochi sono riusciti a non perdere l'equilibrio schierandosi i più o retoricamente dalla parte della madre e del bambino o chiedendo a viva voce che il bambino fosse immediatamente sottratto alla madre in modo repentino e definitivo.

Al contrario, soprattutto i giuristi, non avrebbero dovuto perdere di vista uno degli scopi più delicati ed irrinunciabili che l'ordinamento giuridico e l'apparato giudiziario, che del primo ha il compito di realizzare i fini, devono perseguire e che è costituito dalla irrinunciabile ricerca di un equilibrio tra gli interessi che meritano tutela.

Ed in questo caso, piaccia o no, l'interesse del bambino che merita e reclama tutela non coincide con quello della madre e del padre; non può coincidere perché esiste una situazione personale dei due genitori che costituisce un nodo problematico per la loro stessa genitorialità; un nodo che l'ordinamento giuridico deve provare a sciogliere ricercando, appunto, il giusto temperamento degli interessi che si contrappongono.

Dobbiamo però registrare – ed in ciò risiede l'opportunità che la Camera Penale di Milano ha ravvisato per questo intervento – che proprio sul cammino intrapreso per cercare di raggiungere quel fine, la macchina giudiziaria rischi di incepparsi a causa di alcuni comportamenti che non sembrano ispirati dall'equilibrio necessario.



CAMERA PENALE DI MILANO

GIAN DOMENICO PISAPIA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Se da un lato non può che essere ritenuta legittima l'iniziativa della Procura presso il Tribunale dei Minori di Milano volta ad aprire la procedura di adozione nei confronti del minore, non altrettanto legittimo appare il profluvio di dichiarazioni a stampa e televisioni con il quale il pubblico ministero ha accompagnato quella iniziativa.

Ancor più singolare, anzi tanto singolare da potersi considerare inopportuna, l'iniziativa del pubblico ministero, titolare delle indagini nei confronti dei genitori di Achille, di portare in dono a questi un paio di scarpette, ancora una volta sotto i riflettori dei media.

Così abbiamo appreso ogni particolare del gesto, le sue motivazioni, le modalità con le quali è stato compiuto.

Un gesto che proprio a causa di quelle forme e di quelle modalità perde ogni contenuto positivo, anche quelli che lo hanno probabilmente ispirato, a cospetto della sua imbarazzante inopportunità.

Desti, infine, preoccupazione il ritardo con il quale il messo del Comune di Milano sta affrontando il doveroso compito del suo ufficio ovvero consentire al padre di Achille di riconoscere formalmente il proprio figlio.

Ritardo che compromette l'esercizio del diritto di difesa del recluso presso l'autorità giudiziaria competente.

Si tratta di comportamenti che rischiano di screditare il percorso difficile che la giustizia ha intrapreso per giungere al risultato che si è più sopra richiamato.

Achille, involontario protagonista di questa triste vicenda, porta un nome simbolo per la mitologia greca e non vorremmo che proprio le modalità ed i comportamenti che si sono denunciati costituiscano il *tallone di Achille* di un sistema giudiziario che ha sempre più necessità di equilibrio e ragione.

Milano, 19 agosto 2015

Il Consiglio Direttivo

Cronache del **Garantista**

www.ilgarantista.it

DIRETTO DA PIERO SANSONETTI

ANNO XIX NUMERO 119

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 2014 1,00 EURO

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/03 (conv. in L. 27/02/2004) art.1 comma 1 Aut C/RM/26/2014

IL LEADER CINQUE STELLE CONTESTATO NELLA SUA GENOVA



Stavolta il "vaffa" se l'è preso Grillo

CACCIATO MENTRE VA A TROVARE GLI "ANGELI DEL FANGO". POI CHIEDE LE DIMISSIONI DI RENZI

di **Lorenzo Misuraca** a pagina 4

Questa volta è toccato a lui subire una contestazione e per di più nella sua città, nella sua amata Genova. In visita per vedere le zone alluvionate Beppe Grillo è stato cacciato dai cosiddetti angeli del fango: «Vai via». Piccata la risposta dell'ex comico: «Fate spalare Renzi». In serata, si riprende, e attacca: «Il premier sapeva, si dimetta». Il

referimento ai lavori bloccati per mettere in sicurezza il Bisagno, che proprio ieri sarebbero invece ripartiti. Il comico aveva promesso dal palco del Circo Massimo di andare con tutti i parlamentari a spalare a Genova, ma proprio la paura di un boomerang mediatico ha spinto la maggior parte di loro a rimanere a Roma. Alla fine solo una decina di "cittadini" deputati e senatori hanno raccolto la pala e si sono dati da fare.

COMMENTO

Chi di protesta colpisce...

di **Lanfranco Caminiti** segue a pagina 23

Deve avere impattato solo quelli che non l'hanno votato Grillo. Che a Genova ha sempre fatto bei numeri. Alle politiche del 2013, alla Camera il Movimento 5 Stelle ha preso il trentadue per cento, e al Senato il trenta. Pure alle europee di quest'anno, che non è stato proprio un gran successo, ha comunque portato a casa più del ventiseiete per cento. Non sono bruscolini. Dovevano essere tutti concentrati là, in via Brigata Liguria, al Museo di Storia naturale e al borgo Incrociati, quelli che non l'hanno votato. Si saranno passati parola. Ma non vai a casa tua con un ambaradam di scorta e caricato a pallettoni. Saranno stati tutti renziani. Forse è per quello che lui gli ha gridato contro di dirlo a Renzi di venire a spalare.

MANOVRA

Sulla legge di stabilità tira aria di bocciatura europea

di **Francesco Pacifico** a pagina 8

KOBANE

I curdi strappano la bandiera nera dell'Is

di **Daniele Zaccaria** a pagina 11

EBOLA

In Germania primo morto in Europa

a pagina 11

VLADIMIR LUXURIA RACCONTA L'INCONTRO AD ARCORE



«Il Cav me lo ha promesso: dirà sì alle unioni gay»

di **Daniel Rustici** a pagina 6

Vladimir Luxuria racconta l'incontro con Berlusconi ad Arcore, dove aveva promesso di andare vestita in modo speciale. «Non ho avuto tempo di scegliere,

Francesca Pascale ha organizzato tutto all'ultimo momento», scherza. Ma racconta soddisfatta: «Mi ha promesso che voterà la proposta di Renzi sulle unioni gay». Luxuria risponde anche alle polemiche della comunità Lgbt: «Molti miei amici sono incattiviti con me, ma io mi fido più del Cav che del Pd».

L'ACCUSA

Papa: «Contro di me l'asse tra Woodcock e de Magistris»

di **Enrico Novi** a pagina 7

«Spero che la prossima udienza si svolga in un clima più sereno. Perché vede, un certo atteggiamento dell'accusa mi fa sentire intimidito». Nel corso del suo racconto, Alfonso Papa rimanda l'origine delle accuse subite alle tensioni tra lui e Woodcock nei primissimi anni della loro carriera di magistrati. Ma le frizioni erano anche tra lo stesso Papa e de Magistris, che fu protagonista di aspre schermaglie con Papa all'interno dell'Anm.

IL CASO

E se non fosse Marciànò l'uomo che uccise Fortugno?

di **Ilario Ammendola** segue a pagina 22

Nove anni fa, a palazzo Nieddu di Locri, in un seggio allestito per le primarie dell'Unione, c'è stata la pubblica esecuzione di Francesco Fortugno. 5 colpi di pistola sparati a mano ferma hanno stroncato la vita al vicepresidente del consiglio regionale della Calabria. Dice ancora qualcosa questo nome? Provate a domandare ad un giovane universitario chi era.

ANNIVERSARI

Vittorio Strada: «Vi racconto il mio Krusciov»

di **Alfonso Piscitelli** alle pagine 12 e 13

COMPIE 7 ANNI

Il Pd pensa di essere americano ma non lo è

di **Piero Sansonetti** segue a pagina 3

Oggi è il settimo anniversario della nascita del Pd. Era l'ottobre del 2007. Da allora il Pd ha cambiato quattro segretari e quattro tra premier e candidati premier. Veltroni, Franceschini, Bersani, e Renzi; e poi c'è stato Letta premier. Ha tenuto tre grandi tornate di primarie, tutte vinte con forte partecipazione di popolo dai suoi leader (Veltroni, Bersani e Renzi che hanno distanziato di molto i loro concorrenti). In questi sette anni il Pd ha aumentato molto i suoi consensi sul piano elettorale (da circa il 33 per cento di Veltroni al 41 per cento delle europee), beneficiando del crollo di Berlusconi, affondato dai giudici, e ha molto diminuito, però, il numero degli iscritti, che è precipitato da circa un milione a circa centomila.

Proviamo a fare un bilancio politico di questo "settennato", senza ancorarci ai numeri.

GIUSTIZIA

In nome dell'emergenza stravolte le regole del processo

di **Salvatore Scuto** segue a pagina 23

C'è un silenzio assordante che caratterizza il pur acceso e vocante dibattito sulla Giustizia di questo Paese. Del processo del doppio binario, infatti, non si discute e riflette da troppo tempo. Eppure dovrebbe essere chiaro a tutti che i processi di criminalità organizzata rappresentano un problema di rilievo nazionale per le questioni di principio e di civiltà giuridica che quotidianamente sollevano attesa la compressione delle garanzie difensive che li caratterizza. La storia del processo del doppio binario prende le mosse da un'emergenza drammatica quale fu quella delle stragi palermitane del 1992 e, da allora, è stata attraversata da mille nuove emergenze che ne hanno segnato il corso ed allargato il suo stesso perimetro.



**LA STORIA INSEGNA
15 OTTOBRE 1964
L'AUTOSTRADA DEL SOLE VEDE LA LUCE**

Il 15 ottobre 1964 fu inaugurato l'ultimo tratto – da Chiusi a Orvieto – dell'Autostrada del Sole. Fu il presidente del Consiglio di allora, Aldo Moro, a tagliare il nastro che completava un'opera che – con i suoi ottocento chilometri di asfalto, da Milano a Napoli – “accorciò” la Penisola con effetti benefici per tutta

l'economia nazionale. Furono impiegate tecnologie molto avanzate per edificare 400 ponti e viadotti e per scavare 38 tunnel. Il “miracolo” economico aveva favorito un maggiore benessere, l'autostrada fu uno degli strumenti per goderne. Ma divenne anche il mezzo per accelerare i trasporti di merci fra il Nord industrializzato e il Mezzogiorno agricolo. Furono anche commessi errori, agevolando il trasporto delle merci su gomma rispetto al trasporto su rotaia, ma quaranta anni fa non era neppure facile prevedere lo sviluppo abnorme del

traffico che si sarebbe verificato di lì a pochissimo tempo. È curioso ricordare come – nella fase di progettazione – molti comuni si batterono perché l'autostrada non passasse nelle loro vicinanze, per rammaricarsi poi se le loro richieste erano state accolte. Perché – tra i beneficiari dell'Autosole – ci furono soprattutto i Paesi e le città vicine a quella fetta di asfalto, che si conquistarono una visibilità fino ad allora sconosciuta.

Plutarco



www.ligarantista.it
facebook.com/ligarantista
twitter.com/ligarantista
direttore responsabile
Pietro Sansonetti
vicedirettore
Angela Azzaro
Ufficio centrale
Franco Insardà
Davide Vari

Redazione Roma
via della Panetteria, 10
00187 Roma
Tel. 0645664400
Fax 0645664411
redazione@ligarantista.it

Redazione Reggio Calabria
via Eremo al Santuario, 75
89124 Reggio Calabria
Tel. 09651970100
reggio@ligarantista.it

Redazione Cosenza
Trav. Via Verdi/Via Rossini
87036 Rende (CS)
Tel. 09841862330
cosenza@ligarantista.it

Redazione Catanzaro
Via Indipendenza 43
88100 Catanzaro
catanzaro@ligarantista.it

Società editrice
Cooperativa Giornalisti
Indipendenti
via della Panetteria, 10
00187 Roma

Concessionaria
di pubblicità
e iniziative speciali
publicita@ligarantista.it

Edizioni il GarantistaSrl
via Crocifisso n°15
Reggio Calabria
FIVA 02813760804

Provincia di Reggio Calabria
Pubblica legale e istituzionale
Catanzaro-Vibo V-Crotone
Newtalk Srl
Tel. 0965324193
Fax 0965307330
Cell. 3454282902
commerciale@newtalk.it

Provincia di Cosenza
legale e istituzionale
Agitmedia Srl
Tel. 098426702
Fax 09841831192
Cell. 3385223700/3334936084
commerciale@agitmediasrl.it
direzione@agitmediasrl.it

Agenzie
AdnKronos
LaPresse S.p.a.
AP - Associated Press
Italtpress

progetto grafico
Claudia Mandolini

Tipografia:
edizioni telettrasmesse
Seregni Roma srl
Via E. Ortolani, 33
00125 Dragona (Rm)
Etis Zona Industriale
– VIII strada, n. 29 –
95121 Catania

Distributore esclusivo per l'Italia
Press-Di Distribuzione,
stampa e multimedia srl
Via Mondadori, 1
20090 Segrate (MI) Tel. 0275421

Abbonamenti
abbonamenti@ligarantista.it
Semestrale 180 euro
Annuale 300 euro
Sostenitore 500 euro
IBAN
IT11V010300321000001312214
Intestato a
Cooperativa Giornalisti
Indipendenti
Copie arretrate
abbonamenti@ligarantista.it

Registrazione
Tribunale di Salerno
n. 919 del 9-05-95
ISSN 1127 - 8817
Iscrizione al Roc n. 24645

La testata beneficia
di contributi diretti di cui
alla legge 250/90 e successive
modifiche e integrazioni
Questo numero è stato chiuso
in redazione alle 20.30

Giustizia, non c'è riforma se resta il “doppio binario”

di Salvatore Scuto
segue dalla prima

Non è un caso che tale sistema processuale speciale riguarda ormai tipologie di reato non direttamente connesse al fenomeno della criminalità organizzata mentre sono assai recenti gli appelli di un'alta carica istituzionale a che quel sistema sia esteso anche ai reati contro la pubblica amministrazione. Ha ragione Marc Augé quando si ricorda che viviamo avviluppati in una sorta di matassa delle paure, dalla quale si dipanano mille rivoli di insicurezza. Un serbatoio inesauribile per redditizie opportunità mediatiche e propagandistiche, dal quale la politica continua ad attingere a piene mani e senza tanti scrupoli. Del resto i ripetuti manifesti programmatici imperniati sulla fermezza, la repressione e la tolleranza zero costituiscono un ottimo strumento di procacciamento di consensi e costituiscono l'anima della retorica della sicurezza. Sull'altare dei numerosi totem securitari i fenomeni distortivi, che ne sono diretta conseguenza, hanno investito la tipologia del processo del doppio binario, oggetto di ripetute scorribande, l'ultima delle quali oggetto di uno degli interventi del Governo annunciati e decisi il 29 agosto di quest'anno ma non ancora pubblicati. Ma se l'emergenza criminalità organizzata è stato senz'altro il primo motore di tale fenomeno processuale, alcuni recenti dati statistici costituiscono il presupposto per un migliore approfondimento del fenomeno. Nel 2012 in Italia sono stati commessi 526 omicidi dolosi, con una percentuale pari ad 1 omicidio ogni 100.000 abitanti a fronte di un indice medio europeo che è pari ad 1,9, ovvero quasi il doppio. Se disaggregiamo tale dato complessivo avremo che: 159 sono omicidi che vedono come vittime la donna; 175 sono omicidi consumati all'interno delle mura domestiche, 84 sono omicidi di matrice mafiosa (mafia, 'ndrangheta, sacra corona unita). Nonostante tale inversione di tendenza rispetto al passato, che continua a caratterizzare anche i dati del 2013 e che dovrebbe consigliare di far rientrare il processo penale nei ranghi delle regole ordinarie, tutte quelle compressioni delle garanzie e dei diritti di difesa introdotte in ragione di un'emergenza che non c'è più continuano tuttavia a mortificare il processo del doppio binario, ponendo un vera e propria questione di civiltà

giuridica. Il legislatore, infatti, continua a creare sottosistemi processuali a prerogative difensive affievolite in ragione della sicurezza, con una marcata tendenza – governata dall'emergenza di turno – ad espandere tali caratteristiche a settori della repressione penale un tempo immuni. Se ne ricava un'immagine di un doppio binario in via di espansione, composto da un coacervo di norme processuali che derogano pesantemente ai principi generali ed incidono restrittivamente sui diritti della difesa, finendo per condizionare in negativo l'accertamento dei fatti, le dinamiche della prova e le stesse regole di giudizio nei processi di criminalità. Prova ne siano, tra le tante, la deroga al principio di immutabilità del giudice, la circolazione delle prove con serie limitazioni del diritto di difesa, in particolare rispetto al diritto di interrogare l'accusatore nel corso del giudizio in chiaro contrasto con i principi stabiliti dalla Carta costituzionale e dalla Cedu. In questo contesto deve registrarsi con preoccupazione come la legge sui collaboratori di giustizia (legge n.45 del 2001) sia stata progressivamente svuotata per mano giurisprudenziale. Il rispetto del termine di 180 giorni per rendere le dichiarazioni e la conseguente sanzione di inutilizzabilità non costituiscono più un ostacolo per l'utilizzazione delle dichiarazioni effettuate fuori da quel termine almeno nella fase delle indagini preliminari, ai fini dell'emissione di misure cautelari personali e reali, nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato. Si è così verificata la sostanziale vanificazione dell'intento di evitare le dichiarazioni a rate con il concreto rischio che il sapere del collaboratore si adegui alle attese degli inquirenti. Non rari i casi, in questo contesto, in cui il collaboratore esce dal servizio di protezione e ritratta, salvo poi tornare a rendere dichiarazioni accusatorie in sede processuale. Tali tematiche reclamano di essere riportate al centro del dibattito e della riflessione sulla Giustizia, senza alcuna demagogia ma con la determinazione che deriva dalla convinzione che il processo penale non può essere uno strumento di lotta ai vari fenomeni emergenziali né un metodo per cambiare la società. Il processo, al contrario, ha la funzione di proteggere i diritti dal potere e più sarà giusto più condivise ed efficaci saranno le conseguenze che derivano dall'accertamento della responsabilità penale.

Cronache del **Garantista**

www.ilgarantista.it



DIRETTO DA **PIERO SANSONETTI**

ANNO XIX NUMERO 122

SABATO 18 OTTOBRE 2014 1,00 EURO

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/03 (conv. in L. 27/02/2004) art. 1 comma 1 Aut C/ RM/26/2014 - in abbinamento con "Latina Oggi" a 1,20 euro

CASO RUBY, L'ASSOLUZIONE DI BERLUSCONI

E il giudice censura la sua stessa sentenza!

IL PRESIDENTE FIRMA E SI DIMETTE PER PROTESTA: LA POLITICA IRROMPE IN CAMERA DI CONSIGLIO LO STATO DI DIRITTO NE ESCE

EDITORIALE / 1

Così la guerra sulla giustizia non finisce mai

di **Salvatore Scuto**
segue a pagina 9

Milano, verrebbe da dire purtroppo, non è Berlino. E' questa l'amara considerazione che coglie il lettore alla notizia delle dimissioni dalla magistratura del presidente del collegio della Corte di Appello che a luglio assolse Berlusconi dalle accuse di concussione e prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta denominata Ruby. All'epoca quella sentenza fu accolta come una ventata di aria fresca in una stanza da troppo tempo chiusa, non perché contenesse l'assoluzione del Cavaliere in sé, ma perché rappresentava - come rappresenta ancora - la fisiologica conclusione del giudizio di secondo grado, l'espressione di un valore di fondamentale importanza come la libertà della giurisdizione. Tutto ciò in un contesto, quello degli ultimi vent'anni di storia del Paese, in cui il dibattito sulla giustizia, spesso tramutato in uno scontro, è stato ostaggio delle vicende giudiziarie dell'ex presidente del Consiglio.

EDITORIALE / 2

Ma allora il Cav è un imputato davvero speciale

di **Astolfo Di Amato**
segue a pagina 9

Il Corriere della Sera, con un articolo firmato dai sempre bene informati Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella, riferisce che Enrico Tranfa, presidente del collegio della Corte di Appello di Milano nel processo Ruby, si è dimesso immediatamente dopo aver firmato le 330 pagine della motivazione della sentenza di assoluzione di Berlusconi. Secondo l'articolo del Corriere le dimissioni svelerebbero il radicale dissenso del presidente rispetto alla decisione assolutoria, adottata a maggioranza dagli altri due componenti del collegio. Tranfa, tuttavia, non ha voluto spiegare le vere ragioni del suo gesto.

Enrico Tranfa ha presieduto il collegio della Corte d'Appello di Milano che ha assolto Berlusconi sul caso Ruby. Ha aspettato il deposito delle motivazioni, scritte da un altro dei due magistrati, Concetta Locurto. Un attimo dopo la registrazione in cancelleria si è dimesso. Non dalla sua attuale funzione, ma dalla magistratura. Lascia per sempre la toga. Al *Corriere della Sera* che ieri ha anticipato la clamorosa notizia, Tranfa non dà spiegazioni. Ma tutto lascia intuire che il giudice

abbia deciso di sbattere la porta come segno clamoroso del suo dissenso dall'assoluzione del Cavaliere. Una vicenda senza precedenti. Che vede co-protagonisti altri due magistrati, Locurto e il terzo componente del collegio Alberto Puccinelli, noti a Milano per il loro scrupolo, per l'abitudine a un minuzioso studio delle carte processuali. E per giunta iscritti a Magistratura democratica, la corrente di sinistra delle toghe.

a pagina 9

FIOM IN PIAZZA, SCONTRI A TORINO



Il Landini furioso

di **Antonello Micali**
a pagina 5

Migliaia di persone in piazza a Torino contro il Job Act. Con la Fiom. Tensione molto alta. Scontri tra studenti e

polizia. Duri. Maurizio Landini, il capo dei metalmeccanici, si infuria. Dice: «La risposta della polizia agli studenti è stata spropositata. Se il governo pensa di affrontare il disagio sociale come una questione di ordine pubblico dovrà fare i conti con noi»

CHIAMPARINO

L'unico che può sfidare Matteo

di **Piero Sansonetti**
a pagina 3

ECONOMIA

La sfida di Padoan: non faremo una manovra bis

di **Francesco Pacifico**
a pagina 7

GIUSTIZIA

Morire di fame a 22 anni in cella

di **Valter Vecellio**
a pagina 8

Simone La Penna, 22 anni, doveva scontare una condanna di due anni e quattro mesi per stupefacenti. In carcere Simone contrae una grave forma di anoressia, perde una quarantina di chili, alla fine muore. Per casi come questo dovrebbe essere "naturale" che sia, d'ufficio, dichiarata l'incompatibilità con il carcere. E invece no. Nessun medico, nessuna autorità decide l'incompatibilità. Ora, dopo cinque anni - cinque anni! - tre medici sono accusati di omicidio colposo. Il giudice della VII sezione penale del tribunale monocratico di Roma ne chiede la condanna a 2 anni e 10 mesi.

DOPO LA LITE IN TV

Santoro: «Travaglio, resti ma solo se rispetti la linea»

di **Angela Azzaro**
a pagina 15

Per la gioia di tutti coloro che in questi anni ha subito le tirate da Savonarola di Marco Travaglio, giovedì sera è andata in onda la vendetta. Santoro e il condirettore del *Fatto quotidiano* hanno litigato davanti a un milione di spettatori che sul web sono diventati molti di più. Il conduttore di *Servizio pubblico* ha richiamato il giornalista che non dava la parola al presidente della Liguria e Travaglio, offeso, si è alzato e ha lasciato la trasmissione. Per sempre? È questa la domanda che si stanno facendo tutti, occhi incollati al sito del *Fatto* e di *Servizio Pubblico*. Nel tardo pomeriggio è arrivato il chiarimen-

SORDI
Parla l'autista accusato
di **Katia Ippaso**
a pagina 11

STABILITÀ

Se si aiutano le imprese, e non le famiglie

di **Savino Pezzotta**
segue a pagina 23

La linea di politica economica del governo inizia a prendere corpo e si evidenzia sui due provvedimenti come il Job Act e la legge di stabilità. Emerge una visione d'insieme che andrebbe valutata con attenzione. Ho l'impressione che al di là dell'enfasi legata alle dichiarazioni, si punti su una sorta di effetto trickle-down, ovvero sull'esito di uno spocciamento dall'alto verso il basso. Ricavo questa impressione dalla lettura degli elogi che sono proliferati sulla stampa e dalle prese di posizione delle associazioni imprenditoriali.

UE-RUSSIA

Un successo della nostra diplomazia

di **Margherita Boniver**
segue a pagina 6

Il pugno duro di Berlino, unito al pessimismo che trapelava da Kiev, aveva fatto temere in mattinata che il vertice si sarebbe concluso con un nulla di fatto. Ma il proseguo dei colloqui, e la migliore disposizione di Putin dopo l'irritazione iniziale, ha ricondotto i colloqui a margine del vertice Asem sui giusti binari, grazie a quello che appare come un successo della diplomazia italiana. Si è trattato della vittoria del buon senso. Per venire a capo della contrapposizione Ucraina e Russia, occorre tenere distinti i negoziati per il nuovo contratto sul gas, dalle intimidazioni del Cremlino nei confronti dell'Ucraina.



sul piano della dialettica logica, ma questo non significa assolutamente che il finire in minoranza implich

fronto di più teste. E' proprio dalla dialettica tra posizioni contrapposte che ci si attende una deciso-

l'opinione dissenziente. E dopo? Il collegio continua a lavorare insieme, ad esaminare altri casi, even-

cisione adottata in Camera di Consiglio e svelerebbero una partecipazione emotiva se non addirittura-

conti nel rileggere i processi a Berlusconi celebrati dopo il suo ingresso in politica.

L'ASSOLUZIONE DELL'EX PREMIER ERA STATA UN'ILLUSORIA SCHIARITA

Così diventa infinita la guerra dei vent'anni che inquinava la giustizia

di Salvatore Scuto*
segue dalla prima

Nel Paese, infatti, i temi e i problemi della giustizia penale costituiscono da troppo tempo il campo in cui quello scontro si consuma tra due fazioni con-

trapposte: chi ha impugnato la cultura delle garanzie asservendola agli interessi del proprio leader e chi ha risposto - rinunciando alla stessa autonomia della politica - facendosi baluardo dei sacrosanti principi di autonomia e indipendenza della magistratura fino a farli apparire come i presupposti di un potere assoluto.

Da qui l'effetto di conservazione dello status quo con buona pace della vera riforma del sistema Giustizia, rimasta non a caso ne-gletta.

Quella sentenza, pertanto, sembrava costituire un primo ed efficace passo verso il superamento di quella condizione di stallo. E verosimilmente lo era, atteso il forte attacco che oggi subisce. E Milano?

Milano, con la sua sede giudiziaria, è stata storicamente uno dei motori di questo sistema, uno dei protagonisti di questa lunga stagione, con la conseguenza che ha tratto vantaggi e svantaggi dalla

rappresentazione mediatica di quei complessi fenomeni. Il risultato finale, però, è stato un diffuso indebolimento della funzione giurisdizionale non in sé ma quale diretta conseguenza della sua rappresentazione mediatica.

Lo ricordiamo tutti il clamore che via via, tra l'inconsueto appello televisivo di quattro pubblici ministeri, il popolo dei fax, i girtondi e l'intervista dell'emnesimo pubblico ministero che affossò la Bicamerale fino ai numerosi processi al Cavaliere, ha avvolto il Palazzo di Porta Vittoria. Un involucro rilucente sotto i riflettori dei media che ha protetto e rafforzato l'idea di una Giustizia salvifica se non vendicatrice, ma che ha sempre nuocinto allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale dandone una rappresentazione spesso distorta, a volte ostaggio delle due fazioni in contesa. Una rappresentazione che ha fatto in definitiva ombra al corretto e diffuso esercizio della stessa funzione giurisdizionale.

Così, è facile immaginare cosa scatenerà l'improvvisa, se non improvvista, decisione di quel presidente di lasciare la toga proprio un minuto dopo il deposito di quella sentenza. I tempi delle nostre azioni hanno



irrimediabilmente un significato e ciò è ancora più vero quando ci si muove in contesti come quello che si è tratteggiato. La lettura di quel comportamento, che vuole sottolineare il suo dissenso verso la decisione, deve tenere conto dell'esistenza di strumenti ben diversi che il sistema appronta proprio per salvaguardare la dissenting opinion. Se si fosse fatto ricorso ad essi, certamente, tutto sarebbe rimasto nell'ambito della fisiologia processuale, perché non deve certo stupire che non vi sia l'umanità nelle decisioni giudiziarie. La collegialità, bene prezioso della funzione giudicante, ha in sé anche questa eventualità.

Dovremo allora pensare che sia stato avvertito come urgente e necessario rendere così pubblico quel dissenso? Crediamo che non sia così, e sarà bene che sul punto si faccia chiarezza dal momento che l'effetto mediatico innescato da quell'iniziativa si muove in

direzione inequivocabilmente contraria. Certo è che da diversi mesi, quasi in coincidenza con il declino dell'astro politico di Berlusconi e con gli effetti che ne dovrebbero conseguire rispetto al contesto che si è descritto più sopra, il Palazzo di Porta Vittoria è attraversato da tensioni e conflitti che ne stanno sgreitolando l'immagine.

La vicenda che vede quotidianamente contrapporsi il procuratore capo Bruti Liberati ed il suo agguinto Robledo ha ormai raggiunto un livello di conflittualità che si stenta a credere possa essere risolta con la non decisione del Consiglio superiore della magistratura dell'estate scorsa. Ed in ballo ci sono l'organizzazione degli uffici di Procura, il concreto esercizio dell'azione penale, il limite dell'autonomia e dell'indipendenza dei singoli sostituti rispetto al capo della Procura, tutti aspetti che riguardano non la ste-

ra privata dei due contendenti ma la collettività. In un contesto del genere, francamente, non può non chiedersi quanto sia stata utile la decisione del Csm di lasciare ciascuno dei contendenti al loro posto, visti gli effetti di quel conflitto che ricadono sull'intero ufficio.

La stessa vicenda che adesso ci occupa subisce, inevitabilmente, i riflessi negativi di quel conflitto dal momento che uno dei nodi della discordia è proprio costituito dall'assegnazione dell'indagine dalla quale è scaturito il dibattito conclusosi in appello con la sentenza di assoluzione. Questi effetti, come quelli che derivano dalla vicenda delle dimissioni, costringono quella decisione a essere giudiziati tanto impropri da essere indebiti e che si sovrappongono all'unico giudizio cui fisiologicamente essa dovrà sottoporsi, ovvero quello di legittimità. Il tentativo di indebolire quella pronuncia sembra avere il sapore amaro di chi non vuole rassegnarsi ad una nuova stagione in cui i problemi della giustizia penale siano riconsegnati alla politica riformatrice che, esercitando il suo primato, li affronti, ridisegnandone i caratteri costituzionali nel rispetto della tradizione liberale e democratica ed accogliendo le inevitabili istanze che provengono dalla modernità.

Solo per questa via il giudice, sia a Milano che a Berlino, potrà esercitare la delicata funzione giurisdizionale al riparo di un'effettiva autonomia ed indipendenza.

*presidente
Camera penale di Milano

EBOLA

Quarantena in Italia per 11 militari Usa

a pagina 13

IL COMMENTO

Elogio di piazza San Giovanni

di **Fausto Bertinotti**
segue a pagina 23

Vista dall'alto, piazza San Giovanni sembra uguale a se stessa. Invece la sua natura era assai diversa dalle altre occasioni in cui si era riempita. Quelle di ieri erano un fatto propriamente e direttamente sindacale e politico. Sindacale: erano piazze che avevano un obiettivo dichiarato, su cui mobilitare i lavoratori per conquistarlo. Avevano una prima e un dopo, stavano tra il conflitto e la trattativa. Il loro popolo reclamava a gran voce la sconfitta del governo e la sua vittoria. La vittoria era così alla sua portata che a volte aveva vinto. Essa occupava il presente. La politica della sinistra, ieri quella del centrosinistra, veniva interrogata a fondo da quella mobilitazione che quasi sempre le chiedeva di cambiare registro per mettersi dalla parte dei lavoratori. La manifestazione era la politica in atto.

LA POLEMICA

Sì, il mio iPhone è a gettoni

di **Fulvio Abbate**
segue a pagina 23

Solo chi è privo di fantasia, poco importa se umana o direttamente politica, come Matteo Renzi e già Veltroni, può sostenere che non si possa far funzionare l'iPhone mettendo un gettone. Che questo gesto sia una manifestazione di pura regressione al Novecento ormai tramontato con tutte le sue ossessioni "di sinistra". E invece la modernità è proprio quella: la possibilità di mantenere intatte le armi dell'immaginazione e perfino del paradosso. Ridendo ancora una volta in faccia a chi vorrebbe ricondurre ogni cosa al principio di realtà economico. Lo stesso che affermano i colleghi di strada di Renzi, povere proterve ballerine diventate nel frattempo anche nane (come genialmente diceva Rino Formica).

IL RICORDO

Matteo, sei l'erede di Fucillo

di **Piero Sansonetti**
segue a pagina 22

Non è stato Renzi il primo a sognare il partito di sinistra ultraliberale. Né è stato lui a fare a pezzi il mito del posto fisso, e quindi ad esaltare il precariato come pilastro dell'economia del futuro. Né il primo ad andar fiero di questa strategia "innovativa".

L'INCONTRO COL GOVERNO VA MALE. MA...

Camusso e Renzi si insultano e trattano

di **Francesco Pacifico**
segue a pagina 5

Il milione di Piazza San Giovanni sta diventando uno spettro insostenibile per il governo quanto per la stessa Cgil. Così ieri, dopo un vertice sulla manovra con le parti sociali abbastanza infruttuoso - «surreale», secondo i leader dei confederali, «perché i ministri presenti non aveva mandato ad aprire un vero tavolo», il sottosegretario alla presidenza, Graziano Delrio, ha aperto alle richieste del sindacato di trattare sulla politica economica del Paese. E non soltanto per la minaccia di sciopero generale da corso d'Italia.



Di concreto al momento c'è poco, se non la paura da entrambi i lati di restare schiacciati dalla piazza e dall'ultima coda della crisi. Fatto sta che da Palazzo Chigi, dopo aver sentito Susanna Camusso dichiarare in conferenza stampa che «è evidente che governo non vuole confronto», hanno subito veicolato la notizia che al tavolo Delrio non soltanto aveva detto che Palazzo Chigi era «aperto al contributo dei sindacati». Ma aveva anche specificato che «nel rispetto del saldo della manovra i contributi dei sindacati saranno esaminati e approfonditi», in incontri dedicati «a specifici argomenti in un confronto che deve diventare più puntuale».

25 OTTOBRE

Il sindacato non è solo una casta

di **Savino Pezzotta**
segue a pagina 5

La manifestazione della Cgil a piazza San Giovanni ha avuto il merito di rendere visibile il radicamento del sindacato confederale. Ha dimostrato che il sindacato non è una casta. Ora però Cgil, Cisl e Uil devono ritrovare l'unità.

MAMMA SUICIDA, DUE BIMBI UCCISI, PADRE FERITO



Tragedia mistero e strage

di **Francesco Lo Dico**
a pagina 13

Non sarà facile capire che cosa è accaduto nell'appartamento di via Carlo Felice a Roma: una donna trovata morta nella vasca da bagno che forse si è impiccata, due bimbi accoltellati, una sopravvissuta dopo una difficile operazione, il marito in ospedale con una ferita nell'addome procurata, dice, da un misterioso rapinatore. «Litigavamo, lei mi ha colpito - ha ritrattato l'uomo più tardi - Ho detto la storia della rapina per non metterla nei guai, la ferita sanguinava, il sangue non si fermava e allora sono venuto qui ma se avessi saputo...». Ma è andata davvero così?

DISCORSO SUL BIG BANG

Bergoglio apre a Darwin: «Dio non è un mago»

di **Gilberto Corbellini**
a pagina 22

Questo Papa è stupefacente! Si poteva pensare che le sue uscite su omosessuali, divorziati, etc. fossero un modo per ottenere un rilancio politico della Chiesa. Ma il discorso tenuto ieri alla Pontificia Accademia delle Scienze sulla creazione e il ruolo di Dio nella storia dell'universo, è un salto di qualità. Il Creatore di cui ha parlato agli scienziati cattolici è compatibilissimo con una libertà molto avanzata della ricerca scientifica. In questo modo la teologia cattolica si stacca dalle simpatie verso le visioni neocreationiste e antidarwiniane.

OGGI INTERROGATO NAPOLITANO

Processo al Colle e giudici onnipotenti

di **Salvatore Scuto**
segue a pagina 9

Non è il cubo di Rubik né un complicato Sudoku. Seppur all'apparenza sembri proprio un rompicapo, infatti, il processo sulla cosiddetta trattativa tra Stato e mafia - che è in corso di celebrazione davanti la Corte d'assise di Palermo e di cui oggi si celebrerà un'udienza al Quirinale, con l'esame del teste Giorgio Napolitano - costituisce solo la riprova di quanto sia portatore di guai il diffuso fenomeno che vede il processo penale farsi strumento per raggiungere finalità che non gli sono proprie.

BREGA MASSONE

La Rai blocca la fiction sul "mostro"

di **Errico Novi**
a pagina 14

CHI L'HA VISTO? I processi sommari di Sciarelli

di **Angela Azzaro**
a pagina 15





Quando il processo in corso davanti alla Corte d'assise di Palermo trasloccherà temporaneamente al Quirinale per la deposizione del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, chiamato a testimoniare sulla presunta trattativa Stato-mafia. All'udienza, oltre naturalmente ai giudici e ai pm, saranno ammessi solo i legali delle sette parti civili e dei dieci imputati nel processo (tra i quali spiccano Totò Riina, Marcello Dell'Utri e Massimo Ciancimino), che invece non potranno comparire in prima persona.

deposizione che sarà registrata ma solo per fini di archiviazione, senza venire resa immediatamente pubblica. A nessuno inoltre sarà consentito di entrare in aula con telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche. La più alta carica dello Stato sarà interpellata dal pm e dall'avvocato di Riina, Luca Cianferoni, sulla lettera del defunto consigliere giuridico Loris D'Ambrosio e sulle carte del Sismi che indicavano lo stesso Napolitano come possibile obiettivo di attentati nel 1993.

di Salvatore Scuto*
segue dalla prima

Tendenza molto conosciuta dalla Procura della Repubblica di Palermo che, negli ultimi vent'anni, ha preteso a più riprese di riscrivere la storia del Paese utilizzando gli schemi dell'indagine e del processo penale.

Ne sono scaturite narrazioni più adatte a ricostruzioni cinematografiche che ai principi che regolano il corretto andamento processuale, tutti tesi a governare secondo legge, e nel rispetto dei diritti dell'imputato, l'accertamento di un fatto e la conseguente responsabilità di chi, in ipotesi, l'avrebbe commesso.

Non a caso quelle storie processuali continuano a funzionare da inesauribile serbatoio per quel circuito mediatico-giudiziario che ha palinsesti e autori tanto conosciuti quanto ripetuti, sempre più stancamente, nel tempo.

IL REBUS DI PALERMO

L'indagine sulla cosiddetta trattativa inizia molti anni addietro e ha per protagonista uno dei più controversi esponenti dell'inner circle mediatico-giudiziario, l'ex pubblico ministero Antonio Ingroia. Non possiamo escludere che quell'indagine avesse un fondamento che postulasse l'esigenza di un approfondimento. Ciò che lo stesso suo incedere ha reso evidente, però, è che la sua strumentalizzazione da parte dell'inquirente sotto il profilo mediatico e politico, anche per scopi personali, ne ha irrimediabilmente compromesso la credibilità e la stessa attendibilità. Inutile dire come risulti oltremodo difficile, in una simile cornice, ricondurre ad una convincente unità sistematica gli effetti processuali che ne sono derivati.

L'epilogo di tale complesso fenomeno di strumentalizzazione del processo penale si compie oggi. L'udienza che sarà celebrata al chiuso delle austeri stanze del Quirinale per assumere la testimonianza dello stesso presidente della Repubblica, infatti, riassume in sé tutte le contraddizioni che quel processo suo malgrado rappresenta. E a voler interpretare le stesse decisioni della Corte palermitana che hanno portato a ritenere ammissibile e rilevante quella testimonianza e a regolarne le forme di assunzione, ecco che si prova appunto la sensazione di doversi confrontare con un rompicapo.

Proviamo a mettere insieme alcune tappe del percorso, non certo facile, intrapreso dalla Corte. Sulla base del contenuto di una lettera indirizzata da Loris D'Ambrosio allo stesso Capo dello Stato, e da questi resa pubblica, la Corte prima decide di assumere la testimonianza del Capo dello Stato, che pur aveva dichiarato di non poter aggiungere nulla rispetto al contenuto di quella lettera; poi decide che al particolare status di cui gode il Quirinale, sede della Presidenza della Repubblica, ed alla tutela dello stesso

DA INGROIA ALLE ULTIME STRUMENTALIZZAZIONI

Errore dopo errore la magistratura arriva al Quirinale

LE TENSIONI COL CSM. LE INTERCETTAZIONI. IL PRESIDENTE "ASSUNTO" COME TESTE. STORIA DI UN PROCESSO-HORROR



debba essere sacrificato il sacrosanto diritto degli imputati a presenziare all'udienza stessa.

E ciò senza che sia nato il dubbio che la sentenza con la quale, nel gennaio del 2013, la Corte costituzionale risolse il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, sorto a seguito dell'attività di intercettazione telefonica cui fu oggetto lo stesso presidente della Repubblica, in favore di quest'ultimo, possa spiegare i suoi effetti anche in relazione all'ammissibilità dell'assunzione testimoniale dello stesso.

Sarà sembrata quantomeno frutto del buon senso, la decisione della Corte che ha inibito, oltre che al pubblico, anche agli imputati che ne hanno fatto richiesta, la diretta partecipazione all'udienza presso il Quirinale. La presenza di un pericoloso imputato come Salvatore Riina, ergastolano e ritenuto il capo storico di Cosa Nostra, si è detto e scritto, avrebbe quanto meno compromesso l'immagine della stessa Presidenza della Repubblica.

Peccato, però, che né Riina né gli altri imputati abbiano scelto di farsi processare per il non delitto di

trattativa, e che una volta processati essi conservino il diritto sacrosanto, appunto, di poter presenziare al loro processo anche quando questo è costretto a piegarsi nell'impervia via dell'assunzione testimoniale del Capo dello Stato. Dobbiamo dirlo con chiarezza: quella che la Corte di assise di Palermo scriverà oggi è una delle pagine più brutte della storia del processo penale. L'illegittima compressione dei diritti degli imputati, infatti, è il risultato di un infelice compromesso cui la Corte è giunta nel tentativo di dar seguito alle istanze della Pubblica accusa e di tutelare al contempo la più alta istituzione dello Stato.

Ne hanno fatto le spese la parte processuale più debole e più meritevole di tutela, ovvero l'imputato, anche quando sia ritenuto pericoloso, e lo stesso processo, la cui tenuta di legittimità è stata posta concretamente a rischio a fronte della poco convincente motivazione di tale scelta. Né poteva essere diversamente, una volta che il controllo giurisdizionale rispetto alla fondatezza della stessa ipotesi di accusa

non ha funzionato per come avrebbe dovuto. La stessa decisione che decretò la necessità dell'approfondimento dibattimentale è, infatti, l'origine di questo corto circuito.

VIE CONTORTE

Né, del resto, ci stupiremmo se l'inserimento del Capo dello Stato nell'ambito di questa indagine sia stato, a sua volta, oggetto di forzature e di strumentalizzazione. Ricordiamo tutti, infatti, la virulenta campagna di stampa contro la Presidenza della Repubblica che si sviluppò nell'arco dell'estate del 2012; la pubblicazione di atti di quell'indagine, con l'attribuzione agli stessi del perentorio contenuto tipico delle sole sentenze definitive, e di intercettazioni telefoniche che coinvolgevano uffici della Presidenza della Repubblica nonostante non avessero alcuna rilevanza penale. Mai come in quei frangenti, come ricordò l'Unione Camere penali italiane, il patologico fenomeno dell'utilizzo così diffuso delle intercettazioni telefoniche mostrò i pericoli che esso comporta per lo stesso assetto della nostra democra-

zia; l'indiscriminato ricorso a quel mezzo di ricerca della prova, infatti, fuori dal controllo giurisdizionale, è arrivato in questo caso a violare garanzie previste dall'ordinamento allo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza dei poteri dello Stato. Un attacco, quello al presidente Napolitano, che non fu solo il frutto dell'azione di alcuni tra i più zelanti protagonisti di quel mai sopito tentativo di affermazione di uno stato autoritario attraverso l'uso indiscriminato ed esondante del controllo di legalità, ma che incrociò quel vasto movimento di pensiero tendente ad affermare la difesa ad oltranza dello status quo in materia di ordinamento giudiziario e dello stesso assetto costituzionale dell'ordine giudiziario.

Non dobbiamo mai dimenticare, infatti, che il pensiero del Capo dello Stato, nella sua qualità di presidente del Csm, ha infatti investito il ruolo e la funzione dello stesso Csm, la natura delle pratiche a tutela, il condizionamento degli equilibri delle correnti nella nomina dei dirigenti dei singoli uffici. Elevato il rischio, sulla base di queste continue prese di posizione, di diventare l'obiettivo di quella formidabile macchina da guerra ispirata al più conservatore e reazionario giustizialismo.

Ecco allora, e forse non caso, riemergere, proprio alla vigilia dell'udienza di oggi, dalle colonne del *Fatto Quotidiano* del 24 ottobre, l'antico protagonista di questa vicenda processuale. Lo avevamo lasciato, ormai tempo addietro, mentre si esibiva lungo la Penisola, con le mani in tasca strette a pugno, ben saldo sui palchi che dominavano piazze affollate da pellegrini desiderosi di un verbo. Ritornava da una breve incursione nella terra dell'El Dorado, convinto che l'indebitato strumento costituito dall'indagine sulla cosiddetta trattativa tra Stato e mafia, e gli echi mediatici cui l'aveva piegata, fosse sufficiente per conquistare un posto in Parlamento e forse anche qualcosa di più.

La fine di quel disegno è nota. All'oblio cui è destinato, però, Ingroia non si rassegna e ci ricorda che non potrà essere nella sala del Quirinale trasformata in aula di udienza perché «ho ritenuto non vi fossero più le condizioni per un pieno accertamento della verità». Dimentica, però, che in quell'aula non ci sarà per l'incompatibilità determinata a causa della sua decisione di candidarsi come premier del Paese e del suo rifiuto di continuare ad indossare la toga in una sede evidentemente non ritenuta alla sua altezza.

Il problema però è che in quell'aula restano i guasti che il suo modo di interpretare la funzione di pubblico ministero ha provocato al Paese, alla Giustizia e alla stessa magistratura, che un po' di credibilità agli occhi dei cittadini l'ha proprio persa.

* presidente Camera penale di Milano

Cronache del **Garantista**

www.ilgarantista.it



DIRETTO DA **PIERO SANSONETTI**

ANNO XIX NUMERO 137

DOMENICA 2 NOVEMBRE 2014 1,00 EURO

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L.353/03 (conv. in L. 27/02/2004) art.1 comma 1 Aut C/ RM/26/2014 - in abbinamento con "Latina Oggi" a 1,20 euro

INTERVISTA

**Piccinini,
regina
del volley**

di **Franco Insardà**
alle pagine 12 e 13

GUAI IN VISTA

**Usa, vola la destra
Liberismo in trionfo**

di **Piero Sansonetti**
segue a pagina 4

Dopodomani si vota negli Stati Uniti, per le famose elezioni di mid-term e con ogni probabilità il Presidente Obama non avrà più maggioranza né alla Camera né al Senato. Sulla Camera c'è poco da discutere, i sondaggi non lasciano nessuna speranza ai democratici. Si tratterà di vedere solo se sarà schiacciante o no la vittoria della destra. Per il Senato, dove attualmente la maggioranza è dei democratici, i sondaggi dicono che le probabilità che la perdano sono molto alte. Si vota in 36 stati (cioè si rinnova un po' più di un terzo del Senato) e questi Stati sono attualmente 21 democratici e 15 repubblicani. I repubblicani sono sicuri di riconquistare i loro 15 Stati e abbastanza sicuri di levarne almeno tre ai democratici. Se gliene tolgono solo tre finisce 50 a 50 e in quel caso i democratici manterrebbero la maggioranza col voto del Presidente del Senato che, per legge, è il vicepresidente degli Stati Uniti.

PROPOSTA

**Stabilità e Jobs act:
ecco una soluzione**

di **Cesare Damiano**
segue a pagina 22

Giovedì scorso, finite le audizioni delle parti sociali e degli esperti di diritto del lavoro, abbiamo iniziato la discussione generale sul Jobs Act nella Commissione lavoro della Camera. Questo confronto, assai complicato, si intreccia con la legge di Stabilità. È chiara la relazione che intercorre tra i due provvedimenti: se ci saranno risposte convincenti nella legge di Bilancio per quanto riguarda le risorse aggiuntive sugli ammortizzatori sociali e se il testo della legge verrà ripulito dalle contraddizioni più evidenti, sarà più facile affrontare la delega lavoro. Dicevamo contraddizioni: come si fa, ad esempio, a sostenere che vanno privilegiate le politiche attive del lavoro se poi si tagliano per il quarto anno consecutivo le risorse destinate ai servizi erogati dai centri per l'impiego?

CUCCHI. INTERVISTA AL CAPO DEL SAP

**Ehi poliziotto,
ma che stai
dicendo?**

di **Francesco Lo Dico**
a pagina 3



**A quando
il reato di tortura?**

di **Salvatore Scuto**
segue a pagina 23

Le parole che non avremmo mai voluto ascoltare le ha pronunciate, commentando la sentenza di assoluzione dei medici condannati in primo grado per la morte di Stefano Cucchi, il segretario generale del Sap, uno dei sindacati che rappresentano la polizia penitenziaria.

**Non sanno più
fare le indagini**

di **Vincenzo Vitale**
segue a pagina 23

Così anche gli imputati per la morte del povero Stefano Cucchi sono stati assolti in grado d'appello: e lo sono stati con la formula più ampia possibile, quella secondo la quale "il fatto non sussiste". Questo dà da pensare da due punti di vista complementari.

EDITORIALE

**Anche Bossetti
ha diritto
al diritto**

di **Astolfo Di Amato**
segue a pagina 23

Prima di riflettere sulla notizia, immaginate di stare una intera settimana senza poter scambiare parole, sentimenti, sfoghi con nessuno. C'è da impazzire! Per Bossetti le settimane sono state 19. Oltre quattro mesi. Un tempo certamente reso ancora più pesante dal dover far fronte alla accusa che lo sovrasta. In molti stati degli USA la possibilità di isolamento in carcere è stata bandita come una forma di detenzione crudele e di tortura, contraria ai diritti umani, alla dignità della persona e al valore rieducativo della pena.

POLEMICA

**Quello sguardo
di P.P.P sul
giovane Walter**

di **Fulvio Abbate**
a pagina 15

39 anni fa moriva Pierpaolo Pasolini. Anticipiamo un estratto dal libro di Fulvio Abbate, "Pasolini raccontato a tutti" (Baldini & Castoldi, 288 pp., 13,90 euro) (...) Sofferamoci sulla foto dove proprio Pier Paolo Pasolini è accanto al ventenne Walter Veltroni. (...) non si può non fare caso alla camicia a scacchi di garza del giovane Veltroni, roba da via Sannio, così come ai suoi Ray-Ban da vista, il modello con parasudore, e poi, soprattutto, allo sguardo che proprio Pasolini riserva al ragazzo Veltroni (...).

ANALISI

**Le doti
della buona
flessibilità**

di **Savino Pezzotta**
a pagina 8

Parlare oggi di "acciaio di Stato", sperare nella nazionalizzazione o nell'intervento pubblico, può risultare un errore di prospettiva. Perché difficilmente servirà al settore per affrontare l'attuale congiuntura e fronteggiare la concorrenza, che viene dalle economie emergenti. Bisognerebbe porsi in maniera diversa, perché tutti i settori industriali, non soltanto la siderurgia, devono uscire dalla produzione di massa per puntare con decisione sulla qualità, sulla produzione di beni e merci ad alto valore aggiunto e a basso consumo energetico.

PER I MALATI DI SLA

**Congresso radicale:
la polizia irrompe
e porta via le "canne"**

di **Lorenzo Misuraca**
a pagina 7

Appena Rita Bernardini ha tirato fuori le bustine di marijuana per consegnarle ad Andrea, malato di Sla, hanno fatto un balzo sul palco e gliel'è hanno strappate di mano. Gli agenti del commissariato di Chiusi non hanno perso l'occasione per dimostrare come la legalizzazione della cannabis sia ancora un tabù radicato nel nostro paese. Anche quando, come è successo ieri al Congresso dei radicali, è al centro di un'azione di disobbedienza civile per accendere i riflettori sulle decine di migliaia di italiani che pur avendo il diritto di curarsi con terapie a base di cannabinoidi, sono costretti a rivolgersi al mercato illegale, a causa di procedure contorte e medici obiettori. Il segretario dei radicali ha gridato: «Arrestateci, come fate ogni giorno con migliaia di consumatori». Pannella ha lanciato una frecciata al premier: «Ci sono le telecamere, ma lui no, come mai?»

IL RICATTO

**Thyssen
minaccia:
paghiamo
solo a fine
sciopero**

di **Francesco Pacifico**
a pagina 8

BURKINA FASO

**Allarme
sulla sorte
di quattro
volontari
italiani**

di **Katia Ippaso**
a pagina 11

INTESE LARGHE

**Renzi-Berlusconi
verso il Nazareno 2
Alfano guarda**

di **Riccardo Paradisi**
a pagina 6

Litigano - solo un po' - Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, di giorno. Ma di sera i due si telefonano per rinnovare i voti del Nazareno promettendosi fedeltà politica. Hanno bisogno uno dell'altro: perché al governo serve l'assicurazione azzurra del sostegno in parlamento durante i delicati passaggi delle riforme e a Forza Italia è indispensabile restare nell'orbita della sfera decisionale, ottenere una legge elettorale che consenta al partito di sopravvivere e continuare ad avere un ruolo nel centrodestra. A Berlusconi soprattutto serve resistere fino alle prossime elezioni in una condizione di relativa forza. Porsi all'opposizione del governo in compagnia di Lega e Fratelli d'Italia - come vorrebbero i falchi - consegnerebbe ad Alfano la patente di unica destra moderata mentre l'elettorato forzista viene eroso al centro da Renzi e a destra da Salvini.



G

Le parole assurde di quel sindacalista dei poliziotti

www.ilgarantista.it
facebook.com/ilgarantista
twitter.com/ilgarantista

direttore responsabile
Pietro Sansonetti
vicedirettore
Angela Azzaro
Ufficio centrale
Franco Insardà
Davide Vari

Redazione Roma
via della Panetteria, 10
00187 Roma
Tel. 0645664400
Fax 0645664411
redazione@ilgarantista.it
Redazione Reggio Calabria
via Eremo al Santuario, 75
89124 Reggio Calabria
Tel. 09651970100
reggio@ilgarantista.it
Redazione Cosenza

Trav. Via Verdi/Via Rossini
87036 Ronde (CS)
Tel. 09841862330
cosenza@ilgarantista.it
Redazione Catanzaro
Via Indipendenza 43
88100 Catanzaro
catanzaro@ilgarantista.it

Società editrice
Cooperativa Giornalisti
Indipendenti
via della Panetteria, 10
00187 Roma

Concessionaria
di pubblicità
e iniziative speciali
pubblicita@ilgarantista.it

Edizioni il GarantistaSrl
via Crocifisso n°15
Reggio Calabria
PIVA 02813760804

Pubblicità legale e istituzionale
Provincia di Reggio Calabria
Catanzaro-Vibo V.-Crotone

Newtalk Srl
Tel. 0965324193
Fax 0965307330
Cell. 3454282902
commerciale@newtalk.it

Provincia di Cosenza
legale e istituzionale
Agitmedia Srl
Tel. 098426702
Fax 09841631102
Cell. 3385223700/3334936084
commerciale@agitmedia.it
direzione@agitmedia.it

Agenzie
AdnKronos
LaPresse S.p.a.
AP - Associated Press
Italpress

progetto grafico
Claudia Mandolini

Tipografia:
edizioni teletrasmesse
Seregni Roma srl
Via E. Ortolani, 33
00125 Dragona (Rm)
Stab. Tip. De Rose
Montalto Uffugo (CS)
Tel. 0984 934885
Distributore esclusivo per l'Italia
Press-Di Distribuzione,
stampa e multimedia srl
Via Mondadori, 1
20090 Segrate (MI) Tel. 0275421

Abbonamenti
abbonamenti@ilgarantista.it
Semestrale 180 euro
Annuale 300 euro
Sostenitore 500 euro
IBAN
IT11V0103003231000001312214
Intestato a
Cooperativa Giornalisti
Indipendenti
Copie arretrate
abbonamenti@ilgarantista.it

Registrazione
Tribunale di Salerno
n. 919 del 9-05-95
ISSN 1827 - 8817
Iscrizione al Roc n. 24645

La testata beneficia
di contributi diretti di cui
alla legge 250/90 e successive
modifiche e integrazioni
Questo numero è stato chiuso
in redazione alle 20.30

di Salvatore Scuto
segue dalla prima

Per questo zelante funzionario dello Stato, Stefano Cucchi, in fondo, è morto a causa della sua vita dissoluta, abusando di alcol e di droga.

Parole gravide di una sorda e strisciante violenza, che le pone al riparo da ogni umana pietà e comprensione e che con arroganza tentano di nascondere i fatti che pur quel processo ha accertato ovvero i segni delle percosse, le fratture, il calo ponderale che il corpo di Stefano Cucchi presentava quando la sua cella venne finalmente aperta.

Sono le parole del custode che non esita a scagliarsi contro chi aveva il dovere di proteggere e curare, e lo fa una volta scampato alla responsabilità per la sua morte.

Nel silenzio assordante delle istituzioni penitenziarie, della politica e dell'Esecutivo, lo Stato parla senza equivoci per bocca di un sindacalista, che così rappresenta con quale consapevolezza del proprio ruolo svolge la delicata funzione di custodia.

Uno Stato che, nel momento in cui priva un suo cittadino del bene prezioso della libertà, non è in grado di proteggerne l'integrità fisica e la salute, così marcando indelebilmente il basso livello di civiltà che lo contraddistingue. Piaccia o no, al di là del processo e del suo stesso esito, con la morte di Stefano Cucchi muore quel sistema di regole, scritte e non, che ci ostiniamo a chiamare stato di diritto e che sono destinate a regolare la convivenza civile.

Le regole su cui si dovrebbe fondare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e che dovrebbero consentire ad ogni familiare di un recluso di soffrire per la privazione della sua libertà senza dover nutrire timori per la sua incolumità. Così non è per il nostro Paese, così non è per la nostra società che si ostina a non volgere il proprio sguardo verso il carcere e le sue abiezioni, quasi sottomessa dal timore di vederne riflessa, come in uno specchio, la propria immagine.

Nel silenzio e nella totale assenza di ogni iniziativa da parte dello Stato si continua così a scaricare il peso di un simile drammatico problema sul processo penale, stravolgendone la funzione e le finalità.

Ma cosa si è fatto dopo la morte di Stefano per affrontare il problema costituito dalla tutela dell'incolumità di ogni persona privata della sua libertà per iniziativa delle forze di Polizia o su ordine dell'Autorità Giudiziaria?

Cosa si è fatto per rendere più efficace la medicina penitenziaria? Domande che restano senza risposta mentre il processo per l'accertamento delle ipotizzate responsabilità per la morte di Stefano Cucchi consuma le sue dinamiche e si conclude con una fisiologica sentenza di assoluzione

che subirà il vaglio del giudizio di legittimità.

Un esito questo che va salvaguardato da ogni polemica, che non va né difeso né posto alla berlina: va semplicemente rispettato. Difficile, ma non impossibile, è lo sforzo teso a trovare un punto di equilibrio tra la domanda di giustizia che il caso Cucchi pone direttamente alle istituzioni repubblicane, al Parlamento ed all'Esecutivo, e la domanda di giustizia che è stata oggetto dell'esercizio della funzione giurisdizionale.

L'assoluzione degli imputati di quel processo non può e non deve cancellare le gravi responsabilità che lo Stato, in tutte le sue articolazioni direttamente coinvolte, ha in questa drammatica vicenda.

Quella sentenza ha risposto al quesito se gli imputati, secondo la prospettazione accusatoria, fossero responsabili della morte di Stefano Cucchi.

Ed ha dato una risposta secondo le regole del processo e nel rispetto delle garanzie difensive; una risposta che, come detto, sarà sottoposta al vaglio del giudizio di legittimità secondo lo schema del sistema processuale vigente.

La sentenza della Corte di assise d'appello di Roma, però, ha l'effetto di rimarcare, rendendole più evidenti ed attuali, le molteplici responsabilità segnate dall'imbarazzante assenza della politica e delle istituzioni.

Cosa aspetta, infatti, il Parlamento ad introdurre nell'ordinamento italiano il reato di tortura?

Qual è l'inconfessabile motivo che determina tale timidezza del Legislatore nonostante la Convenzione ONU del 1984, ratificata dall'Italia nel 2002, e lo stesso precetto della nostra Carta costituzionale secondo cui è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà?

Non è peregrina l'ipotesi secondo cui il processo per l'accertamento delle responsabilità per la morte di Stefano Cucchi avrebbe potuto avere esiti diversi se il reato di tortura fosse stato introdotto, così assegnando alla domanda di giustizia dei familiari di Stefano un respiro processuale più adeguato.

Ed ancora. Sono proprio sicure le istituzioni interessate, stando a quanto si sente affermare in più sedi, che l'emergenza carcere sia superata grazie ai deboli interventi con cui si è fatto fronte al severo richiamo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo? Questi sono gli interrogativi ai quali la politica e le istituzioni sono chiamate a dare con urgenza risposte adeguate e convincenti, così rispondendo alla domanda di giustizia che il dramma di Stefano Cucchi ha posto e che è rimasta ancora senza risposta. Il processo penale, così, potrà assolvere la funzione che gli è più propria al riparo da ogni polemica.